

TORNATA DEL 14 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Risultamento del ballottaggio per l'elezione dei quattro membri mancanti alla Commissione del bilancio — Votazione ed approvazione del progetto di legge per facoltà alla divisione d'Ivrea di eccedere il limite delle imposte — Discussione del progetto di legge per l'ordinamento degli uscieri dei tribunali — Relazione del deputato Naytana sulle petizioni riflettenti il medesimo — Osservazioni dei deputati Sineo, De Viry, Michelini G. B. e Agnès, e del ministro di grazia e giustizia — S'incomincia la discussione dell'articolo 7 — Emendamento soppressivo del deputato Sineo, appoggiato dal deputato De Viry e combattuto dal guardasigilli — Osservazioni dei deputati Naytana, relatore, Astengo, Tecchio, Agnès e Isola — Approvazione dell'articolo 7 — Presentazione di un progetto di legge del ministro degli affari esteri per una convenzione di libero cabottaggio colla Svezia e Norvegia — Ripresa della discussione — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia all'emendamento della Commissione all'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Naytana, relatore, Mellana, Agnès e Sineo — Rigetto dell'emendamento, ed approvazione della prima parte dell'articolo — Emendamenti dei deputati Agnès e De Viry — Opposizioni del ministro, ed osservazioni del deputato Botta — Repliche.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, ed espone il seguente sunto di petizioni:

5854. Il Consiglio delegato della città di Cherasco presenta una petizione per ottenere che nessuna variazione abbia luogo nel corso dell'attuale strada consortile detta della Riviera nel Ballo, che percorre per il transitorio di quella città e del comune di Narzole.

5855. Il municipio di Chieri chiede che alcune strade consortili siano classificate fra le provinciali, e propone modificazioni al regolamento del 1859, articoli 78 e 81 delle istruzioni annesse al regio brevetto 26 aprile detto anno.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, malgrado che siano le ore due, siccome ho di già annunziato in altra seduta, sono costretto di far stampare il nome degli assenti nella gazzetta ufficiale (1).

Essendo presente il deputato Cugia, lo invito a prestare il giuramento.

(Il deputato Cugia presta giuramento.)

(1) La nota dei deputati assenti pubblicata nella *Gazzetta Piemontese* del 15 marzo era la seguente: Annoni, Arcais, Arigo, Avigdor, Avondo, Balbi, Beldi, Berruti, Bertoldi, Bianchetti, Blanc, Bo, Bolmida, Borella, Boyd, Brignone, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Buraggi, Cabella, Cambieri, Campana, Carta, Casaretto, Cassinis, Cavour Camillo, Chapperon, Cobianchi, Colli, Correnti, Costa di Beauregard, Cossato, Decastro, Delfino, Delitala, Demartinel, Falqui-Pes, Fara, Ferracciu, Gallo, Galvagno, Garibaldi, Gastinelli, Ghiglini, Gianoglio, Gilardini, Girod, Graffigna, Grixoni, Jacquier, La Marmora, Malan, Mantelli, Mari, Mazza A., Melegari, Michelini A., Mongellaz, Musso, Notta, Pareto, Pescatore, Petitti, Polleri, Polto, Pugioni, Revel, Ricci, Roux-Vollon, Sanguinetti, Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Serra C., Solaroli, Somis, Spinola D., Tecchio, Taveri, Valerio, Vitelli, Zirio.

Do comunicazione alla Camera del risultamento del terzo scrutinio per la nomina dei quattro ultimi commissari del bilancio, mediante ballottaggio.

Presenti 110 — Schede 96 — Falqui-Pes 52 — Grixoni 50 — Cadorna R. 49 — Benintendi 49 — Ricci 49 — Arnulfo 44 — Despina 45 — De Viry 32.

Gli altri voti furono dispersi.

A termini del regolamento, dovendo in caso di parità di voti la nomina cadere sul maggiore d'età, ed essendo maggiori d'età i signori Ricci e Benintendi, completeranno i medesimi il numero dei membri componenti questa Commissione, unitamente agli onorevoli Falqui-Pes e Grixoni.

RICCARDI C. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza una petizione che mi venne trasmessa dal Consiglio provinciale di Oneglia riguardante la classificazione delle strade reali.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale testè letto.

(La Camera approva.)

Il signor ministro dell'interno offre 210 esemplari delle orazioni pronunciate in occasione dei solenni funerali delle loro maestà la regina Maria Adelaide e Maria Teresa.

Saranno distribuite a domicilio dei signori deputati.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE D'IVREA AD ECCE- DERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta facoltà alla divisione amministrativa d'Ivrea di oltrepassare il limite ordinario della sua imposta, pendente un decennio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1895.)

« *Articolo unico.* La divisione amministrativa d'Ivrea è autorizzata a ripartire nell'anno 1855 ed in quelli successivi, fino e compreso quello del 1864, un'imposta di lire trecentomila per far fronte alle spese comuni a tutte le provincie che la compongono. »

La discussione generale è aperta. Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione dell'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	102
Maggioranza	52
Voti favorevoli	90
Voti contrari	12

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEGLI USCIERI DEI TRIBUNALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla legge dell'ordinamento degli uscieri presso le Corti, tribunali e giudicature. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1794.)

La discussione generale è aperta.

Il deputato De Viry ha la parola.

NAYTANA, relatore. Domando la parola per riferire sopra una petizione riguardante il progetto di legge.

Dagli uscieri della Corte d'appello di Savoia è stato presentato un ricorso, in cui lamentano: 1° che nella legge si proponga diminuzione del numero di essi; in secondo luogo si lamentano sulla tenuità dello stipendio loro assegnato e portato nella tabella; in terzo luogo lamentano la scarsità dei proventi o retribuzioni avventizie.

In ordine al numero dicono che finora sono stati cinque uscieri per prestare il servizio a tre classi; che questo numero è stato assolutamente necessario insino al presente, che mettendosi in attività il Codice di procedura civile si spedirà maggior numero d'affari, quindi saranno più numerose e più durature le udienze civili. Oltredichè ponendosi in questa legge il servizio del pubblico Ministero a carico degli uscieri sarebbe ora più che mai necessario che si ritenesse almeno lo stesso numero di cinque.

In ordine allo stipendio accennano che la cifra di 400 lire per loro assegnata sia per se stessa parlante, e che questa cifra viene ancora assottigliata dalla ritenuta e sovratassa, cosicchè non basta sicuramente coi tenui proventi avventizi che possono aspettare.

Passando alla terza lagnanza, cioè quella della tenuità dei proventi, essi dicono che finora, mentre approfittano della concorrenza cogli uscieri del tribunale e cogli uscieri di giudicatura di mandamento, possono appena aver all'anno d'avventizio da 200 a 250 lire ciascuno, la qual somma computata collo stipendio non oltrepassa e di rado raggiunge le 600 o 650 lire; e che in conseguenza non possono con ciò avere la necessaria sussistenza; e che, ove non si migliori la loro sorte o cogli stipendi ossia permettendo loro di avere la concorrenza negli affari cogli uscieri di giudicatura e dei tribunali, essi saranno costretti di ritirarsi, non potendo vivere col tenue stipendio e cogli scarsissimi proventi che possono sperare.

La Commissione, cui fu rimesso questo ricorso, avendo tutto ponderato, osservava in ordine al primo punto, cioè riguardo al numero degli uscieri, che, ove si ritenga la variazione proposta dalla Commissione all'articolo 1 o negli stessi termini in cui è proposta, o con altre varianti che possano equivalere,

in allora il numero sarà certamente proporzionato, tanto più che vi concorre l'avviso delle Corti d'appello, dei tribunali o dei giudici rispettivi. In rapporto al secondo punto, cioè allo stipendio, la Commissione ha considerato che per ora gli stipendi assegnati agli uscieri delle Corti d'appello debbano ritenersi provvisoriamente, finchè o colla legge del riordinamento giudiziario o con altra si delibere o si statuisca dal Parlamento se tutti gli impiegati giudiziari debbano essere stipendiati; che frattanto che non si sarà deliberato su questo proposito convenga ritenere questo stipendio assegnato agli uscieri delle Corti come provvisorio; e dico come provvisorio perchè la Commissione crede che tutti gli impiegati dell'ordine giudiziario debbono avere uno stipendio. La Commissione pertanto non ha creduto di poter per ora portare alcuna variazione sulla cifra che si è assegnata per lo stipendio degli uscieri delle Corti, perchè questa cifra la ritiene provvisoria, e crede vi si potrà portare riparo nella legge sul riordinamento giudiziario o con altra legge sullo stesso oggetto.

In ordine poi alla tenuità degli stipendi, la Commissione considerava che questi stipendi, sebbene non molto vantaggiosi, sono in parte compensati dallo stipendio che è assegnato agli uscieri delle Corti, giacchè per tutti gli altri non v'è assegnamento speciale. Inoltre si ha fiducia che, mettendosi in esecuzione il Codice di procedura civile, siccome si spedirà maggior numero di affari, così gli uscieri potranno anche percepire maggiori emolumenti. Si aggiunga ancora che i diritti assegnati agli uscieri delle Corti d'appello sono stati abbastanza accresciuti colla tariffa discussa or sono pochi giorni.

Quindi la Commissione non ha creduto poter proporre alcuna particolare misura o temperamento per rapporto agli oggetti contenuti nel ricorso degli uscieri della Corte di Chamberi.

E qui mi giova spiegare ciò che indicai precedentemente, cioè che il numero degli uscieri potrà essere proporzionato, ove si accetti la variazione che la Commissione ha proposto al primo articolo.

A dire il vero, la mente della Commissione era precisamente che vi fosse una informativa dal canto dei magistrati d'Appello, dei tribunali e dei giudici di mandamento intorno al numero degli uscieri. È sembrato fosse più breve l'espressione di *proposta*; ma siccome questa espressione può avere un senso più esteso e più grave di quello che voleva darle la Commissione, io qui devo spiegare che veramente questo termine di *proposta* non vuole dir altro che *iniziativa, avviamento, somministrazione di lumi* onde determinare il numero degli uscieri. Nel medesimo senso ancora si trova usata la stessa espressione agli articoli 2 e 3; di modo che la Commissione non ha per nulla inteso di intaccare il diritto che spetta al Ministero di proporre sia il numero che la nomina degli uscieri, ma ha solo voluto avvisare che i magistrati, i tribunali e le giudicature fossero richiesti a somministrare quei lumi e quei motivi speciali di cui essi sono ben informati per esperienza, in forza dei quali il Ministero con maggiore certezza sia in grado di proporre il numero sufficiente degli uscieri e la nomina di essi al Re. Sono queste le spiegazioni che mi occorreva di dare.

Debbo ora accennare che nel corso di questa seduta è giunto un ricorso di certo Marco Ugo, usciere presso la Corte di cassazione. Egli domanda che gli uscieri della Corte di cassazione sieno ammessi, in concorrenza cogli uscieri delle Corti d'appello, dei tribunali ed anche delle giudicature, a poter esercire atti del loro ministero. Questo ricorso non è stato riferito alla Commissione per essere giunto tardi.

Tra gli altri motivi, adduce quello dell'urgenza. Talora suc-

cede che sieno molti gli affari presso il tribunale di prima cognizione e presso il magistrato d'Appello; se gli uscieri addetti ad altre Corti non possono attendervi, ne può succedere incaglio negli affari.

In appoggio dell'asserzione si cita un fatto. Il causidico collegiato Simondi, avendo ieri richiesto due uscieri del tribunale per un atto urgente, non li poté avere perchè erano occupati in altri affari; il causidico fu abbastanza fortunato, ciò non ostante, di trovare il terzo, ma avrebbe anche potuto verificarsi il caso contrario, cioè di essere occupati tutti gli uscieri del tribunale, ed allora non avrebbe il causidico potuto conseguire la spedizione di quell'affare di tanta premura fuorchè prevalendosi d'un usciere della Corte di cassazione, o della giudicatura mandamentale.

Quindi il petente Ugo chiede che gli uscieri di Cassazione sieno ammessi in concorrenza cogli altri, od almeno si aggiunga nella legge l'espressione che in caso d'urgenza possano essere ammessi gli uscieri, sebbene non si tratti delle rispettive loro Corti o tribunali.

SINEO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Voleva domandarla precisamente per questo motivo.

Mi pare che la petizione degli uscieri della Savoia abbia tratto a parecchie disposizioni che si contengono nel progetto di legge e ad alcune modificazioni proposte dalla Commissione cui io intendo oppormi, ma mi sembra che non sia ora il caso di discutere sopra queste modificazioni, inquantochè appartengono piuttosto alla discussione dei singoli articoli che alla discussione generale; quindi si potrebbe entrare nei dibattimenti degli articoli, e così mano a mano si discuterebbe anche sulle domande fatte dagli uscieri della Savoia.

SINEO. Credo anch'io che si può chiudere la discussione generale, giacchè gli eccitamenti toccati or ora dall'onorevole relatore riguardano disposizioni speciali sulle quali si dovrà poi partitamente discutere.

Osserverò soltanto che potrebbe giovare di invertire l'ordine della discussione per questo motivo. Avvi un punto sul quale nacque il dissenso nel seno della Commissione, riguardo cioè alla disposizione per cui gli uscieri addetti alle varie Corti e tribunali avrebbero essi soli esclusivamente il diritto di procedere agli atti dipendenti da ciascuna Corte o da ciascuna tribunale.

A questa disposizione si contrapporrebbe l'opinione che possa ogni usciere essere richiesto per qualsiasi atto concernente il suo ministero. Questa questione ha un carattere preliminare in questo senso che, qualora fosse adottata l'opinione contraria a quella della maggioranza della Commissione, verrebbero più facilmente eliminate molte altre difficoltà. A cagion d'esempio, quando gli uscieri addetti al magistrato d'Appello si lagnano che loro mancherebbe una retribuzione sufficiente, secondo lo stipendio che loro si assegnerebbe, perchè i lavori per quali possono essere richiesti non danno loro un profitto adeguato ai loro bisogni, naturalmente, questa difficoltà verrebbe in parte eliminata, se questi uscieri potessero prestare i loro servizi a qualunque li richiedesse.

Così ancora quando nell'interesse della giustizia si osserva che tre uscieri per il magistrato di Ciampieri non bastano, questa osservazione ha un certo peso, perchè realmente il magistrato di Ciampieri, ritenendo questo numero, non sarebbe servito nella stessa proporzione in cui sono serviti gli altri magistrati.

Il magistrato di Ciampieri ha tre classi e non avrebbe che

tre uscieri; e come ordinariamente le tre classi sono aperte contemporaneamente, ciascuna classe ha bisogno di un usciere, e se uno di essi fosse impedito, una Camera resterebbe senza usciere. Questo inconveniente non si verificherebbe nel magistrato d'Appello di Genova, il quale ha tre classi con quattro uscieri, nè in quello di Nizza che ha due classi con tre uscieri. Si verificherebbe però per Torino, ove abbiamo un magistrato d'Appello composto attualmente di sei classi, ed al quale si attribuirebbero 5 uscieri. Qui sarebbe perfino mancanza del numero necessario per servire tutte le classi contemporaneamente.

A questi inconvenienti si rimedierebbe ove il Ministero aderisse e la Camera accettasse il sistema della Commissione, cioè che il numero degli uscieri fosse fissato dietro la proposta delle rispettive Corti. Vi sarebbe dissenso circa al modo di intendere questa proposta.

L'onorevole relatore ha dichiarato che la redazione è stata diretta dal pensiero che questa proposta non debba essere che una specie di preavviso che non vincoli il Ministero. Io credo invece che realmente debba essere una proposta formale, dalla quale il Ministero non possa scostarsi senza legittima causa, dietro la quale farebbe un nuovo eccitamento alle rispettive Corti. Ma qualunque sia il senso nel quale la Camera vorrà adottare questa proposta, la definizione che la Camera venisse a pronunciare intorno alla facoltà promiscua degli uscieri di esercitare il loro ministero per qualunque atto, tenderebbe anche a risolvere questa difficoltà. Ed ecco come il Ministero ha proposto...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi permetta di dare una spiegazione, perchè credo che la Commissione non ha compreso l'articolo, che forse sarà male espresso.

Secondo il progetto del Ministero, l'articolo 1 prescrive che ogni Corte o tribunale debba avere un numero di uscieri proporzionato alle esigenze del servizio, ma non dice che debbano essere nè tre, nè cinque. Nella tabella, è vero, fu indicato il numero, ma la tabella è semplicemente dimostrativa, per fissare lo stipendio che viene assegnato agli uscieri; ed in forza di questa medesima legge, se col fatto si venisse a riconoscere la insufficienza del numero degli uscieri, si potrebbe stabilirne dei nuovi, e provvedere così alla necessità del servizio.

Dunque, come la Camera vede, non esiste l'inconveniente a cui accennava l'onorevole deputato Sineo. La sola diversità che corre tra il progetto della Commissione e quello del Ministero si è che la Commissione vorrebbe che la determinazione del numero degli uscieri fosse lasciata alle rispettive Corti o tribunali, invece che il Ministero vorrebbe si facesse per decreto reale; ma nella sostanza non avvi divergenza fra il Ministero e la Commissione.

SINEO. Come io diceva, la risoluzione della questione, cui io accennava poc'anzi, tenderebbe anche a rendere più facile la definizione di questo punto, sotto l'aspetto anche ultimamente toccato dall'onorevole guardasigilli. Può darsi che la Camera creda conveniente, specialmente per rapporti che questa legge deve avere colla votazione dei bilanci, che sia determinato dalla legge il numero degli uscieri stipendiati.

In questo caso, ammettendo gli uscieri ad esercitare promiscuamente il loro ufficio, niente impedirebbe che vi fossero presso ciascuna Corte tre, quattro o cinque uscieri stipendiati e poi vi fossero degli altri uscieri addetti, che avessero l'obbligo di fare sussidiariamente il servizio delle udienze. Questi sarebbero uscieri soprannumerari dirimpetto alla Corte, i quali sarebbero compensati dai lavori che farebbero, ed a-

vrebbero maggior libertà per operare a loro unico profitto. In questo modo potrebbe benissimo ammettersi che questi uscieri soprannumerari non avessero stipendio. A cagion di esempio, se a Chambéry vi fossero tre uscieri stipendiati, questi farebbero abitualmente il servizio delle udienze, e non sarebbe che nel caso di impedimento di uno degli uscieri ordinari che si chiamerebbero gli uscieri soprannumerari.

A queste condizioni la qualità di usciere soprannumerario sarebbe facilmente accettata, perchè non porterebbe una occupazione quotidiana. Servirebbe quando manca l'usciera ordinario, e sarebbe compensato di quest'obbligo colla facoltà di potere esercitare dovunque la sua professione.

In due parole io vorrei che prima di tutto si definisse se debba o no ammettersi la libertà d'industria, per così spiegarli anche per gli uscieri, perchè credo che la definizione di questa questione possa influire su tutte le altre che sorgeranno.

PRESIDENTE. In sostanza vorrebbe che anzitutto si discutesse l'articolo 7, il quale appunto parla del luogo dove gli uscieri esercitano la loro professione.

SINEO. Appunto.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Io non ho difficoltà che un articolo si discuta prima o dopo, ma credo che l'ordine più conveniente da seguire sia quello che è nella legge.

La questione accennata dall'onorevole Sineo non può essere pregiudicata dalla votazione dell'articolo 1 perchè, sia che si adotti il progetto del Ministero, sia che si accetti quello della Commissione, sarebbe sempre libera la via per stabilire il numero degli uscieri, secondo le esigenze del servizio.

Del resto, lo ripeto, io sono indifferente purchè si termini questa discussione incidentale, che si venga all'articolo 7, se così vuole la Camera.

PRESIDENTE. Siccome pare che la ragione principale che mosse l'onorevole Sineo sia quella degli stipendi, si potrebbero discutere i primi articoli, dichiarando di lasciare intatta quella questione, e rimandarla poi alla discussione della tabella.

SINEO. Io non ho difficoltà di aderire a questo modo di discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Viry voleva parlare su questo incidente?

DE VIRY. J'avais demandé la parole sur la discussion générale, mais comme maintenant la Chambre paraît désirer qu'on passe immédiatement à la discussion des articles, je n'ai aucune difficulté à opposer à cela. Seulement je voudrais dire deux mots pour appuyer la proposition qui a été faite par l'honorable député Sineo, parce que je crois que la question fondamentale (question préliminaire, si l'on veut) se trouve précisément dans la disposition contenue dans l'article 7.

Je crois qu'une fois que nous aurons décidé cette question qui existe même parmi les membres de la Commission, le reste de la discussion sur la loi pourra marcher avec plus de facilité.

Quant à moi, je ne pense pas, comme le disait monsieur le garde des sceaux, que le tableau des appointements soit seulement démonstratif.

Il l'est peut-être actuellement, mais lorsque la Chambre aura voté le projet, elle aura voté le tableau, et aura évidemment fixé le nombre nécessaire d'huissiers près chaque Cour et les appointements qui leur seront assignés.

Ces appointements figureront dans le budget du Ministère de grâce et justice; dès lors, si le besoin se fait sentir d'augmenter le nombre des huissiers dans une Cour, je crois qu'il

faudra alors de toute nécessité présenter une nouvelle loi. Or chacun sait combien de difficultés se présentent lorsqu'une nouvelle loi vient en discussion; on peut soulever une foule d'objections, plus ou moins fondées peut-être, mais qui toutefois peuvent compromettre le sort de la loi, quelque nécessaire qu'elle soit. Aussi est-il toujours prudent d'éviter, lorsqu'on le peut, ce retour à une discussion déjà terminée.

Or comme actuellement nous devons sanctionner une disposition qui, si elle n'est pas définitive, durera tout au moins 3 ans, et peut-être même davantage, parce qu'il faudra attendre que le Code de procédure civile soit révisé, et que le projet de loi relatif à l'organisation de la magistrature soit mis en vigueur, pour fixer le sort des huissiers, je crois que nous ne devons pas agir avec trop de précipitation sous le prétexte que nous ne faisons que du provisoire, car ce provisoire durera peut-être beaucoup plus longtemps qu'on ne pense. En attendant je puis assurer, et je ne crois pas être en cela démenti par qui que ce soit, que, si l'on ne pourvoit pas immédiatement au sort des huissiers, dans certains cas ils n'auront pas de quoi subvenir aux besoins les plus pressants de leur existence. Est-il dès lors convenable de mettre une classe d'employés dans une telle position? Puisque cela est en notre pouvoir, calmons les murmures que la loi, telle qu'elle est conçue, fera certainement naître. Rendons au moins la loi juste, si nous ne la faisons pas généreuse.

Je prouverai tout à l'heure avec un état démonstratif que devant certaines Cours les huissiers n'auront, en sus des 400 francs qui leur sont alloués par le Gouvernement, que 200 à 250 francs, ce qui avec la retenue qui leur sera faite, les causes des pauvres, etc., ne portera pas leurs revenus au-dessus de 600 à 650 francs par an.

Je demande en vérité s'il est convenable de laisser des employés du Gouvernement avec des appointements d'une aussi minime importance, et si ce n'est pas en quelque sorte les autoriser à spéculer sur les justiciables eux-mêmes, que de les réduire à une si fâcheuse position.

Ainsi je crois qu'il serait convenable qu'on passât à la discussion de la proposition de l'honorable M. Sineo. Si la Chambre veut en renvoyer la discussion à l'article 7, elle peut sans doute le faire, mais, quant à moi, je pense qu'en y procédant dès à présent, ce serait très-bien même pour la discussion ultérieure.

Je n'insisterai pas davantage, me réservant de prendre la parole lorsque la Chambre aura fixé l'ordre de la discussion.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Domando la parola.

Ho già detto di aderire a che questa questione venga trattata nella discussione dell'articolo 7, essendo sopra di ciò affatto indifferente; ma non posso lasciare senza risposta ciò che allegava l'onorevole De Viry, che a tenore del progetto, quando fosse sancita la tabella, non si potrebbe più aumentare il numero degli uscieri. Se la Camera volesse introdurre modificazioni nel progetto del Ministero e stabilire il numero degli uscieri, affinché non si potesse aumentarlo, in tale supposito avrebbe ragione l'onorevole deputato De Viry; ma, quando io diceva che il numero degli uscieri potrebbe aumentarsi a seconda delle esigenze del servizio, io mi riferiva al tenore del progetto del Governo, tra il quale ed il progetto della Commissione non eravi altra divergenza fuori quella che la Commissione voleva lasciare la proposta alla Corte o al tribunale, ed il Ministero la voleva riservata al Governo.

Ora prego l'onorevole deputato De Viry a leggere l'articolo 1. Esso dice:

« Ogni Corte o tribunale avrà un numero d'uscieri proporzionato alle esigenze del servizio. »

E qui, come vede, l'articolo 1 non si riferisce alla tabella.

L'articolo 2 dice:

« Gli uscieri della Corte di cassazione e delle Corti d'appello godranno rispettivamente degli stipendi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge. »

Vede dunque che lo scopo della tabella è unicamente quello di stabilire lo stipendio degli uscieri, non già di determinarne il numero.

Risponderò ora alla osservazione che anticipatamente egli faceva, quella cioè che sarebbe in facoltà del Governo di aumentare gli stipendi, perchè, crescendo il numero degli uscieri, crescerebbe la somma degli stipendi a carico dello Stato. A ciò rispondo primieramente che altro è il nominare un usciere con stipendio, altro è il nominare un usciere senza concedergli altro che i diritti che gli vengono assegnati dalla tariffa. Dico in secondo luogo che, dovendosi in ogni anno presentare al Parlamento la tabella degli impiegati, se la Camera non crederà che l'usciera nominato con decreto reale debba conservarsi in ufficio, non avrà che a respingere lo stanziamento proposto per la maggior somma di stipendi.

Vede dunque che nel dare tale facoltà al Governo la Camera non si spoglierebbe del diritto che ha di ammettere o non ammettere una spesa. Ma, lo ripeto, sarà questa una questione che verrà in campo quando saremo alla discussione degli articoli, ed io non ho alcuna difficoltà a che si discuta immediatamente l'articolo 7.

AGNÈS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Viry.

DE VIRY. Puisque monsieur le ministre de la justice réclame que le tableau joint à la loi n'est que démonstratif et qu'il n'a point été fait pour la fixation du personnel des huissiers, mais uniquement pour déterminer leurs appointements, je dirais alors que même la proportion qui y est maintenue n'est pas équitable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le démontrerez plus tard, avec les appointements que l'on veut fixer on va créer une classe d'employés sans leur donner de quoi vivre, et d'un autre côté on réduit le nombre de ces employés en quelques endroits au-dessous des exigences du service, et c'est ce qu'il faut éviter.

Quant à moi, je suis convaincu qu'une fois que la Chambre aura approuvé ce tableau des appointements, elle se croira liée et pour le nombre du personnel et pour le chiffre même de l'appointement; or je veux prévenir un tel résultat.

Il serait plus simple, à mon avis, de supprimer ce tableau pour le moment et de ne le rétablir que quand tout le projet aura été discuté en y portant un chiffre convenable pour mettre chaque huissier à l'abri du besoin; car, si les appointements sont fixés à l'avance, ils resteront tels qu'ils sont; cela ne peut être douteux.

C'est sur ce point que je veux porter la discussion, car je crois qu'il serait plus convenable de laisser au Gouvernement le droit chaque année d'augmenter dans le budget les appointements des huissiers, jusqu'à ce que la magistrature soit organisée définitivement; autrement il pourrait y avoir un grave préjudice au cours ordinaire de la justice.

MICHELINI G. B. Se il primo alinea di questo primo articolo non si riferisce alla tabella, vi si riferisce il secondo alinea. È vero, come avvertiva l'onorevole ministro, che non vi si riferisce che quanto agli stipendi; ma potrebbesi ad ogni modo dubitare che si riferisse anche quanto al numero degli uscieri. Laonde, per togliere ogni equivoco, ogni dubbio d'interpretazione, io propongo che in questo articolo non si faccia

parola della tabella, ma si stabiliscano gli stipendi nel testo stesso della legge, cosa tanto più facile in quanto che non vi sono che due specie di stipendi, cioè di mille e di quattrocento lire.

Proporrò il mio emendamento quando verrà la discussione di questo articolo.

AGNÈS. Quantunque io mi riservassi a parlare in occasione della discussione degli articoli, siccome però si è messa in campo la questione dello stipendio degli uscieri, credo mio debito l'avvertire come sia d'uopo fare una distinzione tra i medesimi, perchè vi sono gli uscieri specialmente addetti al servizio delle udienze, e quelli operanti, diremo così, e che sono distinti in Francia sotto il diverso nome di uscieri *audienciers*, e di uscieri *exploitants*. Il Governo determinerà per caduna Corte e tribunale il numero degli uscieri tanto di una specie come dell'altra; ve ne saranno di quelli specialmente applicati al servizio delle udienze ed altri no.

A me pare giusto che gli uscieri, i quali sono addetti al servizio delle udienze, vengano ad avere qualche stipendio, essi sono occupati quasi tutto il giorno, e mentre gli altri guadagnano molto, essi invece guadagnano pochissimo. Sotto il cessato Governo francese vi erano degli uscieri presso il tribunale o le giudicature di Torino che guadagnavano moltissimo, perfino 12 mila lire all'anno; in un cantone di giustizia di pace l'usciera, che era appunto il padre di quel giudice di pace, guadagnava assai più del giudice stesso. Vi sono tante anomalie di questo genere; bisogna adunque determinare una differenza fra questi uscieri. Sotto il Governo francese, perchè vi fosse un po' di parificazione, si era stabilita una cassa, nella quale gli uscieri *exploitants* dovevano versare i due quinti di quello che guadagnavano, e l'ammontare si ripartiva poi fra gli altri.

Ad ogni modo mi pare che, come ha detto benissimo l'onorevole guardasigilli, il primo articolo della legge determinerà il numero degli uscieri necessari pel servizio di ogni Corte, e poi gli stipendi si fisseranno soltanto per quelli che sono addetti al servizio delle udienze. A questo proposito reputo che sarebbe molto opportuno che vi fosse in caduna Corte un usciere per classe, ed uno per soprappiù; e qui citerò anche l'esempio del magistrato d'Appello di Torino. Questa Corte ha un certo numero di uscieri che prendono stipendio, e ne ha pure dei soprannumerari, i quali fanno lo stesso servizio. Dunque, a mio avviso, si può ammettere la proposizione del signor ministro, cioè che si determini il numero necessario, e che poi lo stipendio sia corrisposto a quel dato numero di uscieri che verrà da caduna Corte determinato.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Si potrebbe passare all'articolo 7.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione si passerà alla discussione degli articoli del progetto di legge.

Incomincerò dall'articolo 7 di cui darò lettura...

NATTANA, relatore. La Commissione sarebbe indifferente, sia che si prenda a discutere l'articolo 7, o che si discuta il primo; però, qualunque prenda a discutersi, è certo sempre che si deve prima fissare il numero degli uscieri; indi, se convenga o no la concorrenza, sarà oggetto di altra questione.

Quando poi si venisse alla discussione dell'articolo primo si potrebbe accogliere il concetto dell'onorevole Michelini, acciocchè la somma portata nella tabella non sia restrittiva al numero, ma a ciascheduno degli uscieri; dimodochè si esprima il concetto che a caduno degli uscieri della Corte di cassazione s'intenda fissato lo stipendio di lire 1000, ed a quelli d'Appello di lire 400 per ognuno; ma resta, non ostante l'in-

dicazione risultante nella tabella, indefinito il numero. In tal modo si trova tutta a consonanza tra la disposizione contenuta in quest'emendamento ed il senso letterale del primo articolo.

PRESIDENTE. « Art. 7. Gli uscieri delle Corti e dei tribunali esercitano esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nella città di loro residenza e nel territorio della medesima.

« Quelli delle giudicature di mandamento esercitano esclusivamente le loro funzioni, per gli affari di competenza della giudicatura a cui sono addetti, in tutto il mandamento.

« Gli uni e gli altri possono, salve le dette privative, esercitare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutto il distretto giurisdizionale della Corte, del tribunale o della giudicatura da cui dipendono. »

DE VIRY. Domando la parola.

SINEO. Io propongo la soppressione di quest'articolo. La propongo sotto il doppio rapporto della giustizia dovuta agli uscieri e della giustizia dovuta a tutti i cittadini. Sopprimendo quest'articolo nasce la conseguenza che ogni usciere può fare qualunque atto di cui sia richiesto, come qualunque altro esercente una libera professione, quando ha la facoltà di esercitarla, quando è riconosciuto idoneo, secondo le norme prescritte dalla legge, può esercitare la sua professione in qualunque sito.

Se non ostasse la necessità in cui siamo, di fare speciali investigazioni intorno alla capacità ed alla probità delle persone cui si affida un così importante ministero, dovrebbe essere lecito a chiunque di presentare simile opera ad un altro cittadino. Ma si è riconosciuto necessario che la società abbia alcune guarentigie, che vi sieno persone le quali, sotto la responsabilità del potere esecutivo, diano prove di capacità e di probità. Ma queste cautele debbono essere le stesse per tutti. Che uno abbia da fare una citazione per comparire davanti il tribunale di prima cognizione, o che abbia da intimare un ricorso in Cassazione, la probità e la capacità debbono essere precisamente le stesse. Può darsi che s'agiti una causa d'un milione davanti al tribunale di prima cognizione, come può agitarsi una causa del valore di poche lire avanti la Corte di cassazione.

Nell'una e nell'altra giurisdizione l'importanza e la forma sono le stesse, uguali debbono essere i requisiti di capacità e di probità, dunque non v'è motivo di distinguere un usciere dall'altro. Questo in quanto alla persona degli uscieri, in favore dei quali non possiamo ricusare di applicare i principii generali della libertà dell'industria.

Chiunque abbia la stessa capacità, gli stessi requisiti, deve essere ammesso ad esercitare egualmente la sua industria. Non v'è motivo di monopolizzare questo o quest'altro ufficio, più che non ve ne sia per monopolizzare questa o quell'altra industria; non hanno da essere posti in più critica condizione gli uscieri dirimpetto a tutti gli altri cittadini.

La ragione è poi anche maggiore, se si pon mente alla parità di trattamento che dobbiamo usare verso tutti coloro che possono aver bisogno dell'opera degli uscieri, ritenuta l'importanza annessa a questo ufficio.

Può dipendere da una citazione ritardata o fatta non esattamente la sorte d'una famiglia, la decisione sopra di una grande fortuna.

Se l'usciera tarda a fare una citazione, quando sta per scadere il termine di una prescrizione, se aspetta all'indomani, si compie la prescrizione, o se facendola in tempo, la fa irregolarmente, se dà luogo a qualche motivo di nullità, è come se non fosse fatta.

Può scadere così il tempo utile per poter introdurre una domanda in prima istanza, come può scadere il termine dell'appello o del ricorso in Cassazione.

Ecco adunque come dal fatto dell'usciera può dipendere la sorte di una famiglia, di una gran fortuna.

Ora, quando un cittadino è obbligato a confidare ad un altro individuo tutta la sua sorte, egli è pur giusto che possa scegliere tra gli uscieri quello che gli ispira una maggiore confidenza.

Non vi è verun motivo per limitare in ciò la libertà dei cittadini; non vi è ragione alcuna per limitare la libertà dell'industria degli uscieri, nè la libertà della scelta del litigante.

Con queste brevi parole io credo di aver giustificato bastantemente l'emendamento che ho proposto.

DE VIRY. Lorsque a eu lieu la discussion du Code de procédure civile, je me rappelle que cette disposition relative aux huissiers, qui était une des principales du Code, a été longuement agitée dans le sein de la Commission; on a fort bien réfléchi sur toutes les conséquences qui pourraient être le résultat de son adoption, mais aussi on a généralement pensé que, du moment qu'on limitait le droit des huissiers à instruire seulement dans les causes pendantes devant les Cours et tribunaux auxquels ils étaient adjoints, le Gouvernement leur aurait donné un appointement convenable qui pût les mettre à même d'être au-dessus des besoins les plus pressants.

Mais est-ce là ce que fait cette loi? On ne saurait le soutenir. Dès lors il faut reconnaître qu'il n'y a que deux moyens d'obvier aux graves inconvénients qui résultent de cet état de choses: ou augmenter la paie fixée par le Gouvernement, ou porter une modification dès à présent à l'article 1102 du Code de procédure.

Je crois que, si nous acceptons dans la loi actuelle la proposition faite par monsieur Sineo, l'inconvénient que je viens de signaler disparaîtrait presque entièrement.

C'est pour ce motif que j'appuie cette proposition de l'honorable monsieur Sineo, qui consiste à laisser à chaque huissier la faculté d'instruire, soit pour les causes portées devant les tribunaux de première instance, soit pour celles portées devant les Cours d'appel.

Le motif surtout qui m'engage à prendre, au moins subsidiairement, ce parti, c'est la crainte de voir monsieur le ministre des finances s'opposer même à la faible augmentation de 2 ou 3 mille francs que j'aurais proposé de faire sur le budget, car j'avoue que, pour ne pas porter une dérogation au Code avant même de l'avoir mis en exécution, j'aurais préféré ce second moyen. Mais, dans le cas qu'on le repousse, je préfère encore adopter la proposition de l'honorable Sineo que de laisser la question telle que l'a placée le Ministère.

Messieurs, il y a ici deux questions, une de principe, l'autre de fait.

Quant à la question de principe, je crois que celle qui doit nous guider avant tout c'est celle de la justice et de l'équité, et que rien n'obste à ce que nous abrogeons pour quelque temps l'effet d'un article du Code, pour éviter de surcharger nos finances.

Quant à la question de fait, je pensais que le Ministère aurait pourvu d'une manière plus convenable au sort de ses employés.

C'est ce qu'il n'a pas fait, et c'est ce qui me détermine à soutenir l'amendement qu'on vous a proposé.

Je le ferai en peu de mots. Mais je veux avant tout fixer

la position des huissiers devant quelques-unes des Cours d'appel de l'Etat.

D'après le tableau qui est annexé à cette loi, nous voyons qu'en Savoie on limite le nombre des huissiers, qui a été jusqu'à ce jour de 5, à 3 seulement, et qu'à Nice on conserve le nombre de 3.

Pour vous prouver que ce nombre ne peut pas être suffisant, au moins en Savoie, je n'ai qu'à vous donner connaissance du nombre de causes qui se jugent annuellement devant ces Cours d'appel. Vous verrez alors que, si on limite les huissiers des Cours d'appel à instruire dans les causes pendantes dans les mêmes Cours, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils n'auraient pas de quoi vivre, se réalisera incontestablement. La moyenne des causes qui se jugent devant la Cour d'appel de Savoie est de 400 par an.

Celle des causes qui se jugent devant la Cour de Nice est de 200, et maintenant, sans doute, elle diminuera, puisque le nombre des conseillers rapporteurs dans cette Cour est actuellement réduit à 4; et, si on arrive, malgré cela, à ce chiffre, ce ne peut être que grâce au zèle et à l'activité de ces magistrats.

Or nous pouvons regarder comme positif que sur ce nombre d'arrêts il y en aura environ un tiers d'interlocutoires.

Dans ces 400 causes il y a deux notifications d'écritures dans chacune, ainsi que cela est porté par le Code de procédure et d'après le tarif que nous avons approuvé récemment; cela fait un total de 240 francs.

Ce total est à répartir entre 3 huissiers, nombre fixé par ce projet, pour la Savoie.

Après cela vient le chiffre des citations, des significations de procureur à procureur pour l'instruction des procès, des appels des causes à l'audience, des notifications aux parties, des demandes en appel, et il résulte qu'en déduisant le 3 pour cent de la retenue sur l'appointement et ce qui peut représenter les causes des pauvres, les huissiers près la Cour d'appel de Savoie, en en limitant le nombre à 3, n'auront guère plus de 650 francs. Et à Nice ce chiffre sera encore bien moins fort.

Messieurs, je vous demande si des employés du Gouvernement sont convenablement rétribués avec de pareils appointements, et s'ils peuvent faire face aux besoins le plus pressants de la vie pour eux et pour leur famille?

Dans une ville comme Turin et Gênes, j'admets que l'appointement fixé puisse suffire, parce que le grand nombre de causes devant les Cours d'appel, dans lesquelles les huissiers auront à instruire, remplacera l'excédant qu'ils auraient pu obtenir sur leurs appointements; mais, dans les villes comme Chambéry, comme Nice, comme les deux villes de Sardaigne, où il y a des Cours d'appel, cela ne peut pas être, et dès lors je dis que nous devons veiller à ce que cet inconvénient ne se présente pas.

Probablement la même difficulté existera quant à la Cour d'appel de Casal, car je ne sais pas précisément le nombre de causes portées annuellement devant cette Cour. Je le crois cependant assez grand pour dire que Casal devrait être porté dans la catégorie de Turin et de Gênes, et qu'ainsi il n'y aura nullement nécessité d'augmenter l'appointement. Mais quant aux autres Cours, la Chambre voit qu'il est nécessaire d'admettre une augmentation, si elle n'accepte pas la proposition de l'honorable monsieur Sineo, qui consiste à laisser aux huissiers la faculté d'instruire, sans limitation, devant les tribunaux et les Cours d'appel.

Mettons donc les huissiers dans une condition qui ne les laisse pas tout à fait à la merci des justiciables, si nous voulons assurer à la justice une marche régulière et prompte.

Tout à l'heure l'honorable Sineo disait, et avec raison, que, si on limite le nombre des huissiers de la Cour d'appel de Savoie à trois, il en résultera qu'ils ne pourront presque plus travailler, parce qu'ils seront tous occupés presque continuellement. Chaque huissier sera en effet de service tous les jours, car ce service a lieu presque toujours, cinq jours par semaine, c'est-à-dire quatre jours certains et fixé par la loi, et un cinquième éventuellement, mais presque aussi certain que les autres, car bien souvent il y a une séance extraordinaire nécessitée par l'expédition des affaires.

Ils n'auront donc sur la semaine que un seul jour pour faire les citations, les exploits d'ajournement, en un mot les principaux actes et surtout les plus lucratifs de leur profession, ce qui, en en diminuant considérablement le nombre, réduira aussi de beaucoup le chiffre de leurs honoraires et de leurs bénéfices.

Monsieur le ministre voit combien il importe de trouver un remède à ce mal, et je crois qu'il reconnaîtra avec moi qu'il n'est pas convenable que la justice souffre pour une petite économie que l'on veut faire sur les appointements des huissiers, économie au reste qui n'aura d'autre résultat que de faire crier beaucoup, sans pour autant enrichir le Trésor.

Puisque la loi actuelle n'est que provisoire, puisqu'elle ne doit durer que trois mois, je préférerais voir augmenter de quelque peu les appointements des huissiers devant les trois Cours d'appel que j'ai signalées, pour ne pas déroger sitôt à un Code non encore en exécution et pour maintenir, en quelque sorte, une certaine égalité entre les huissiers de toutes les Cours.

Je demanderai donc, si l'on ne veut pas leurs laisser la faculté d'exercer quelque industrie, ce qui, cependant, serait nécessaire de faire si on adopte ce projet tel qu'il est proposé, qu'au lieu de leur fixer un traitement de 400 francs, on leur en alloue un de 550 francs; ce qui rendra leur position un peu moins déplorable, sans trop aggraver la situation du budget.

De la sorte, ces employés pourront attendre au moins patiemment le moment où l'on approuvera la loi sur l'organisation judiciaire, car ce ne pourra être qu'alors que l'on fixera d'une manière définitive leur sort. Mais, pour arriver à ce résultat, il serait essentiel que le Ministère, qui a tous les tableaux statistiques sous la main, qui connaît les besoins du service de chaque Cour, nous présentât un état au moins sommaire des affaires, en matière civile, qui s'expédient devant ces Cours, afin que nous puissions reconnaître par nous-mêmes si le personnel, même subalterne, qu'on nous propose, correspond aux exigences du service.

Depuis la statistique de 1849 et 1850, qui a été présentée par l'honorable président de la Chambre, lorsqu'il faisait partie du Ministère, nous n'en avons plus eu.

Celles de 1851, 1852, 1853 et 1854 cependant doivent être au Ministère; or, on devrait nous les faire connaître, si on veut qui nous fassions un travail exact et consciencieux; car, pour fixer les besoins du service devant chaque Cour, il nous faut de toute nécessité ces données statistiques, autrement nous discuterons, nous déciderons une question de la plus haute gravité, sans nullement la connaître.

J'insiste donc pour que, si la loi actuelle n'est que provisoire, le Ministère augmente, en attendant, les appointements de ces malheureux employés, afin qu'ils puissent supporter leur sort jusqu'à ce qu'il soit définitivement fixé; je dis *malheureux employés*, et je ne retire pas cette expression, parce que nous les réduisons, avec la loi actuelle, à la plus fâcheuse extrémité. Et, quant à nous, nous nous mettons peut-être

dans la nécessité de remplacer ceux qui occupent actuellement cet emploi, que nous voulons rétribuer si mal, par d'autres individus, qui, peut-être, seront loin d'être capables d'en remplir convenablement les obligations.

Je prie donc monsieur le ministre et la Commission de prendre ces observations en sérieuse considération et de songer aux graves conséquences qui peut produire le projet de loi qui est soumis en ce moment à nos délibérations.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Prima di rispondere ai due onorevoli preopinanti, non posso a meno di esprimere il senso che provai al vedere che la Commissione veniva proponendo parecchie modificazioni al progetto presentato dal Ministero.

La Camera ricorderà che questo progetto concernente gli uscieri formava parte del progetto generale pel riordinamento giudiziario; ricorderà del pari che questo progetto era stato dalla Camera commesso all'esame di una Commissione, la quale aveva consigliato alcune modificazioni al medesimo. Allorchè sopravvenne la legge per cui si approvava il Codice di procedura civile, con obbligo al Ministero di presentare, prima della scadenza del 1854, una legge concernente gli uscieri, io, all'effetto di osservare fedelmente la legge, separai dal progetto generale le disposizioni che riguardavano gli uscieri e ne formai un progetto particolare; ma ebbi l'avvertenza di conservare tutte le modificazioni che erano state proposte dalla Commissione. Con ciò io aveva il diritto di sperare che una nuova Commissione non fosse per modificare il lavoro, non dirò del Ministero, ma della prima Commissione della Camera.

Ora trovo che si proposero varie e gravi mutazioni al detto progetto; ma, come io diceva testè, non ho difficoltà alcuna di discutere le modificazioni proposte, e credo di poterle pienamente combattere. Parlerò, prima di tutto, dell'articolo 7.

L'onorevole deputato Sineo diceva di non volere l'approvazione dell'articolo 7, perchè lo crede contrario alla giustizia rispetto agli uscieri.

Io risponderò prima di tutto che potrei facilmente aderire alla soppressione di esso articolo, senza che perciò rimanesse tolta di mezzo la disposizione in esso contenuta. Essa non è altro che la riproduzione pressochè letterale e fedele dell'articolo 1102 del Codice di procedura civile, il quale prescrive che gli uscieri avranno soli la facoltà di stendere gli atti propri del loro ministero negli affari che appartengono alla competenza del tribunale cui sono addetti, nel territorio della città ove il medesimo siede, e che potranno, in concorso cogli altri uscieri, esercitare il loro ufficio in tutto il distretto del tribunale stesso. Ora l'articolo 7 non fa altro per l'appunto che dichiarare che gli uscieri dovranno esercitare il loro ufficio per gli affari di competenza dei singoli tribunali o Corti a cui sono addetti, nella città ove il tribunale o la Corte siede, e che per gli stessi affari potranno ugualmente esercitare il loro ufficio in concorso degli altri uscieri per tutto il distretto. Dunque l'articolo 7 del progetto altro non è che l'articolo 1102 del Codice di procedura.

Ora, io domando, se noi, mentre attendiamo ora all'ordinamento degli uscieri, possiamo dare disposizioni che trovinsi in urto col Codice di procedura civile? Vorremo noi, in occasione di questo ordinamento, introdurre disposizioni nuove che distruggano ciò che venne dal Codice stabilito? Il determinare le incombenze degli uscieri propriamente non si appartiene a questa legge, ma è ufficio del Codice di procedura civile, ed io non credo che sia ora il caso di modificare le disposizioni del medesimo.

Vede dunque l'onorevole deputato Sineo che, quando pure io aderissi al suo emendamento, egli non otterrebbe il suo intento, perchè rimarrebbe sempre intatta la disposizione dell'articolo 1102 del Codice di procedura civile, e così ciò che non farebbe l'articolo 7 del progetto, avrebbe luogo in forza dell'articolo 1102 del Codice. Bisognerebbe almeno che l'onorevole Sineo proponesse l'abrogazione del detto articolo 1102; ma non pare veramente che sia ora il caso di porre mano ad abrogare le disposizioni del Codice di procedura civile prima ancora che sia entrato in osservanza.

Nè mi muovono le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Sineo, che meglio torni il lasciare la libertà agli uscieri di esercitare l'ufficio loro o presso ad una Corte, o presso un tribunale, o presso ad una giudicatura, perchè, dal momento in cui si riconosce che essi hanno capacità sufficiente per adempiere alle loro funzioni di uscieri, non avvi ragione perchè l'ufficio loro debba essere circoscritto entro certi limiti. Ed in prova di ciò recava l'esempio degli avvocati e di tutti coloro che attendono all'esercizio di una professione liberale.

Osservo all'onorevole deputato Sineo che, ammesso questo suo principio con tutte le conseguenze che potrebbero derivarne, non vi sarebbe ragione perchè un membro del magistrato di Cassazione non potesse anche sedere in una Corte di appello, ed un consigliere di Appello in un tribunale provinciale.

Io non vedrei il perchè i procuratori applicati ad una Corte non potrebbero postulare egualmente dinanzi ad un'altra Corte, e via dicendo.

Quando si tratta, non dell'esercizio di una professione liberale, come sarebbe quella dell'avvocato, ma di un ufficio pubblico e di certe determinate funzioni, come accade per gli uscieri che trovansi addetti ad un certo tribunale, non si può, senza incorrere nel pericolo di produrre gravi confusioni e senza dar luogo a gravissimi inconvenienti, non si può, io dico, permettere che l'uscieri destinato presso un tribunale vada ad esercitare le sue funzioni fuori del tribunale stesso ed in servizio di un altro tribunale. Avvi di più un'altra ragione. Nello stesso progetto del Ministero, a cui pare che in questa parte non sia opponente l'onorevole deputato Sineo, si è stabilita una graduazione nella malleveria fra i vari uscieri, a ragione appunto della maggiore o minore responsabilità che possono incontrare, secondo la qualità del tribunale a cui appartengono, e la varietà delle circostanze.

Ma, a che servirebbe simile graduazione della malleveria, se chi fosse nominato uscieri presso un giudice potesse esercitare egualmente le sue funzioni anche presso una Corte di appello o presso la Corte di cassazione? Ognun vede che sotto a tale rapporto sarebbe perfettamente inutile la diversa misura della malleveria, e che converrebbe ridurla ad una somma eguale per tutti.

Se pertanto l'onorevole Sineo riconosce la convenienza di stabilire una diversità nelle malleverie, gli è forza riconoscere che deve pure esistere una diversità di condizione tra chi esercita l'ufficio di uscieri presso un tribunale, e chi lo esercita o presso la Corte di cassazione, o presso ad una Corte di appello.

Egli notava infine che, secondo il progetto ministeriale, viene tolta ai cittadini la facoltà di far intimare una cedola piuttosto da un uscieri che da un altro, e così di valersi dell'opera di chi loro ispiri maggiore fiducia. Ma faccio osservare al deputato Sineo che, secondo la sua tesi, converrebbe togliere di mezzo tutti gli uscieri. Per la stessa ragione che può avvenire che gli uscieri applicati ad un tribunale non abbiano la fiducia

di chi deve ricorrere al loro ministero, può anche avvenire che egli non abbia nemmeno tale fiducia in quelli della Corte di appello. Secondo questo principio, converrebbe dare facoltà a chiunque di eseguire citazioni ed intimazioni. Questa, per verità, sarebbe la conseguenza logica del principio.

Ma la cosa è ben altrimenti. La legge vuole che l'ufficio di usciere sia affidato a persone che abbiano le prescritte condizioni, e che tali condizioni presentino una sufficiente garanzia pel regolare adempimento delle loro funzioni nell'interesse di tutti.

Posto adunque che l'usciera presso un dato tribunale adempia alle prescritte condizioni, non può esservi ragione perchè debba essere privato del diritto di eseguire gli atti appartenenti al suo ufficio, per ciò solo che la parte interessata possa avere maggiore confidenza negli uscieri di un altro tribunale. Aggiungerò due parole di risposta al deputato De Viry. Egli, se male non mi appongo, riconosce che nel Codice di procedura trovasi una disposizione perfettamente conforme a quella inclusa nell'articolo 7 di questo progetto, ma ha detto di volere proporre una modificazione allo stesso articolo a motivo che gli uscieri non siano sufficientemente retribuiti.

Parmi che l'onorevole De Viry sarebbe più logico se venisse a proporre un aumento di stipendio, e lo proponesse nella discussione dell'articolo 2. Sarebbe quindi il caso di vedere se gli uscieri delle Corti, e specialmente quelli di Savoia che gli stanno tanto a cuore, mediante l'assegnamento proposto dal Ministero restino sufficientemente retribuiti. Ma la pochezza dello stipendio, finchè lo stipendio non trovasi determinato dalla Camera, non parmi ragione perchè si debbano ampliare le attribuzioni degli uscieri oltre a quei termini che, per le fatte considerazioni, sono i più convenienti.

DE VIRY. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Del rimanente dirò che egli va errato affermando che nella Corte di Savoia vi sono cinque uscieri. Non vi sono che tre uscieri stipendiati, e la tabella proposta trovasi precisamente conforme allo stato attuale delle cose. Io credo che tre uscieri stipendiati, come dirò quando verremo all'articolo 3, siano bastevoli, e non convenga fare un aumento di cui la necessità non appare. Farò inoltre osservare all'onorevole deputato De Viry che egli coi suoi calcoli prese ognora per base gli attuali proventi degli uscieri. Ma prima di tutto è a ritenersi che finora gli uscieri presso al magistrato di Appello di Savoia, cogli stipendi loro assegnati e coi diritti che esigevano, hanno potuto vivere senza lagnarsi che mancassero loro i mezzi di sussistenza; ed infatti, quando occorre qualche vacanza, non mancano le domande per ottenere quell'ufficio. Io non veggo ora come potesse sorgere a un tratto questa necessità dell'aumento dello stipendio, quasi che senza l'aumento riesca loro assolutamente impossibile di vivere. Soggiungerò poi che l'onorevole preopinante non tiene conto del cambiamento avvenuto nella procedura civile. Per un effetto delle modificazioni che sono intervenute circa al modo di procedere, le attribuzioni degli uscieri sono considerevolmente aumentate, e deve pur crescere la somma dei loro proventi.

Io dunque porto fiducia che coll'imminente attuazione del Codice di procedura civile ritrarranno dall'esercizio delle loro funzioni quanto basti a vivere, se non lautamente, almeno discretamente.

Se pel fatto esperimento del nuovo sistema di procedura venisse a risultare della reale insufficienza degli stipendi, allora sarebbe veramente il caso di chiedere un aumento. Ma, allo stato delle cose, io non credo sia il caso di parlarne; e

frattanto, per ciò che ha tratto all'articolo 7, io prego la Camera di voler porre mente all'articolo 1102 del Codice di procedura civile, a cui non è il caso di recare innovazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE VIRY. Je suis réellement étonné d'entendre déjà demander la clôture de la discussion. La question, messieurs, est importante, et nous ne saurions trop l'approfondir; et, puisqu'il s'agit de faire valoir les droits d'une classe d'employés, dont nous aggravons la condition, ne cherchons pas, au moins, à tronquer la discussion dès son début.

Monsieur le ministre de la justice me disait, qu'en faisant valoir les droits des huissiers près la Cour d'appel de Savoie, cette question semblait me tenir trop à cœur. Oui, je répondrai à monsieur le ministre; oui, cette question me tient à cœur, d'abord, parce que je me souviens avec bonheur d'avoir été assez heureux pour faire partie, pendant de nombreuses années, de la Cour d'appel de Savoie, et puis, parce que je crois qu'il est de notre devoir à tous de soutenir ce que nous croyons en conscience juste et équitable, de défendre les intérêts des employés de l'Etat, lorsque nous croyons qu'on leur fait une position peu convenable avec leur emploi, sans être même en rapport avec les besoins de première nécessité. Ainsi, quand je vois que ces employés sont réellement mal rétribués, je n'hésiterai jamais à élever ma voix en leur faveur.

Oui (Con forza), je crois qu'il doit tenir à cœur de tous ceux qui siègent sur ces bancs de prendre l'intérêt de ces employés, et cela précisément parce qu'ils sont subalternes, et que c'est en nous surtout qu'ils placent leurs espérances. Si j'ai fait cela, je crois avoir bien agi en le faisant, et je ne comprends pas le reproche qu'on veut m'adresser, car ma demande n'avait d'autre but que l'intérêt général; au reste, elle ne se rapportait pas plus aux huissiers de la Cour d'appel de Savoie qu'à ceux des autres Cours, qui, je crois, se trouvent dans une position tout aussi déplorable.

J'ai dit qu'en soutenant la proposition de l'honorable monsieur Sineo, je comprenais fort bien que les dispositions du Code de procédure civile pouvaient peut-être s'opposer à son admission; et, comme il n'y a pas eu de discussion préliminaire dans cette loi, comme la discussion générale a été absorbée par celle de cet article, c'est pour cela que j'ai fait la proposition d'augmenter le nombre et les appointements des huissiers, mais cette proposition je me suis réservé de la faire d'une manière plus formelle, lorsque viendrait en discussion le tableau annexé à la loi.

Si monsieur le ministre avait bien compris le sens de mon discours, il aurait vu que j'ai parlé des huissiers devant la Cour d'appel de Savoie, comme de tous les autres; mais, pour les premiers, ayant été chargé de présenter leur pétition, et ayant des données plus sûres, j'ai cru de mon devoir de les mentionner plus particulièrement.

Devant la Cour d'appel de Savoie il y a trois huissiers payés par l'Etat, comme le disait monsieur le ministre, mais il y en a cinq qui peuvent instrumenter, c'est-à-dire que deux se trouvent dans la catégorie des huissiers dont parlait le député Agnès. Il y a donc trois huissiers de service aux audiences et deux qui travaillent en dehors, soit pour les causes de la Cour même, soit pour celles dépendant de la juridiction du tribunal.

Dès lors il est facile de comprendre comment ces huissiers n'ont pas demandé jusqu'à présent une augmentation d'appointement, car ils trouvent cet avantage dans le plus grand nombre de causes dans lesquelles ils peuvent travailler; oui, voilà, je le répète, pourquoi ces huissiers ne viennent pas

adresser ces réclamations, dont faisait mention tout à l'heure monsieur le ministre. Mais aujourd'hui tout va changer, et ils comprennent eux-mêmes que leur position va être déplorable. Car, à propos de cette augmentation de causes, amenée par le changement de procédure, que monsieur le ministre me permette de lui dire, qu'en comparant la loi proposée sur la réorganisation de la magistrature avec la loi actuelle, je ne sais comment le nombre des causes augmentera dans une proportion telle à donner aux huissiers des bénéfices aussi grands qu'il l'espère. La loi sur la réorganisation de la magistrature réduit le nombre des chambres civiles dans la plupart des Cours d'appel.

Or, malgré une célérité un peu plus grande dans la marche des affaires, célérité que selon moi on exagère au reste beaucoup trop, je ne crois pas que la différence entre le nombre actuel des causes et celui qu'amènera la mise en activité du Code de procédure, soit assez forte pour dédommager les huissiers du préjudice qu'on leur porte par la loi actuelle.

Car, retenez bien, messieurs, qu'il n'y a que ces causes qui puissent rapporter quelque chose aux huissiers; chacun sait, en effet, que les causes criminelles sont presque toujours de nature à ne leur donner aucun profit.

Ainsi, que la Chambre ne se fasse pas illusion à cet égard, qu'elle ne croie pas que la position de ces employés, avec les 400 francs qu'on veut leur allouer, soit aussi avantageuse que monsieur le ministre de la justice vient nous la dépeindre.

Lorsqu'on en viendra à la votation de l'article qui a trait à cette difficulté, je me réserve de présenter une proposition formelle pour améliorer la position de cette classe d'employés, sur le sort desquels nous allons nous prononcer.

En attendant je laisse terminer maintenant l'incident qui a été soulevé entre monsieur le ministre et l'honorable monsieur Sineo, espérant que la Chambre voudra bien m'écouter après sa décision.

NAYTANA, relatore. La Commissione non può accettare la proposta degli onorevoli Sineo e De Viry, perchè essa trovò sin da principio questa proposta inaccettabile. La ragione principale consiste nella disposizione dell'articolo 1102 del Codice di procedura civile, il quale non credeva potersi variare, nè menomamente abrogare nella legge che dava attribuzioni e stipendi agli uscieri; la seconda ragione si è la convenienza; questa convenienza esige che tutti gli uffiziali dipendenti da un dato tribunale o giudicatura siano sotto gli ordini e la sorveglianza di quegli impiegati che loro presiedono; per il che se gli uscieri delle Corti, a modo di dire, di cassazione o d'appello o dei tribunali, potessero impiegarsi in affari riguardanti altre Corti o tribunali, ne avverrebbe che quegli che esercita la sorveglianza e che deve dirigere i medesimi si vedrebbe talvolta privato del ministero di questi uscieri; talvolta essi saranno veramente impiegati e talvolta potrebbero allegare di essersi occupati a spedire affari riguardanti altre Corti e tribunali, e nol saranno in verità. Con queste asserzioni si potrebbe dagli uscieri eludere la vigilanza del superiore immediato e portare l'abbandono e la confusione nei propri affari.

Queste sono le principali ragioni che indussero la Commissione a non ammettere la concorrenza nelle funzioni degli uscieri delle Corti, tribunali o giudicature ed a dover esigere che questi uscieri debbano disimpegnare le funzioni che riguardano le competenze delle Corti e tribunali o giudici di mandamento cui sono rispettivamente addetti. Nè la ragione di concorrenza e l'altra della maggiore facilità che si presta agli amministrati potevano muovere in contrario senso la

Commissione; la concorrenza è buona in tutto ciò che non riguarda obblighi speciali, ma quando essa può essere d'ostacolo agli obblighi ed impegni che debbono soddisfarsi, allora questa concorrenza non può valutarci; neppure poi la maggior facilità che possono avere gli amministrati nel disimpegno dell'opera può valere, giacchè, presupposto, come è statuito nell'articolo 1, che ciascheduna Corte o tribunale o giudicatura debba avere uscieri che siano al rispettivo servizio, ne ridonda che con quest'articolo si sia già provveduto ai bisogni dei litiganti, e che perciò ancora non possa ammettersi la proposta dei deputati Sineo e De Viry.

SINEO. Vi è un errore nelle osservazioni dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole relatore. L'articolo 1102 del Codice di procedura civile non provvede a tutti i casi da me accennati. Primieramente questo articolo non concerne gli uscieri di Cassazione, come neanche gli uscieri delle Corti di appello, giacchè nel Codice di procedura si chiama tribunale il tribunale e Corte la Corte, e i tribunali non sono che quelli di prima istanza; e ristretta la disposizione di quell'articolo agli uscieri dei tribunali, stanno gli inconvenienti da me accennati per gli uscieri delle Corti di cassazione e di appello; ma specialmente pei primi.

Prego la Camera di seguirmi un momento in questa dimostrazione. Il magistrato di cassazione ha giurisdizione sui ricorsi che vengono da tutte le parti dello Stato; vede dunque la Camera che gli uscieri addetti a quel magistrato, abitando in Torino, non possono esercitare il loro uffizio che sopra una minima frazione degli affari che vengono al magistrato, cioè sopra gli affari che si spediscono in favore di una popolazione di cinque milioni circa di abitanti, non avranno lavoro che in proporzione di una popolazione di 160,000 anime circa.

Cessa davanti a questo fatto l'applicazione di ciò che diceva l'onorevole relatore, che ciascun usciere debba essere sorvegliato dal corpo a cui appartiene per gli atti dipendenti da quel corpo. Vede la Camera che una menoma frazione degli atti dipendenti dal magistrato di cassazione potrà essere esercitata dagli uscieri addetti a questo magistrato. Non trovate alcun inconveniente che un usciere di mandamento intimi un ricorso in Cassazione fuori del territorio di Torino, sebbene quest'usciere sia lontano dalla sorveglianza del corpo davanti al quale deve agitarsi la causa. Non v'è dunque alcun argomento che si possa trarre dalla sorveglianza del magistrato di Cassazione. Neanche sussiste l'argomento addotto dall'onorevole guardasigilli e desunto dall'accordo che esiste tra esso e la Commissione nel determinare una diversa cauzione secondo il luogo in cui abita l'usciere. È erroneo il credere che la diversità della cauzione possa essere determinata dalla diversa natura degli affari che saranno affidati ad un usciere. Non ve ne è alcuna il quale possa avere tanta diversità di affari (non esclusi i più importanti) come l'usciere addetto ad una giudicatura di mandamento, perchè qualunque ricorso in Cassazione, come in Appello ed in prima istanza può essere intimato da lui.

La diversità della cauzione è determinata dalla verosimiglianza che questo usciere avrà un minor numero di affari, e dalla difficoltà di trovare in un piccolo comune uscieri che siano disposti a prestare una cauzione ragguardevole. Siccome è necessario che almeno in ciascun capoluogo di mandamento vi siano uscieri, così è d'uopo agevolare il modo di averli.

Per queste ragioni si è ammessa una diversità nella cauzione che si presta, ma questa non dipende dalla diversa natura degli affari, perchè, secondo il progetto del Ministero, un usciere di mandamento può intimare un ricorso in Cas-

sazione per qualunque affare più importante che possa essere portato davanti il magistrato, supremo regolatore.

Realmente io non ho proposto di modificare in questa legge il Codice di procedimento civile, e le mie considerazioni, nella loro ampiezza, tenderebbero a suggerire questa modificazione, ma non è necessario che la modificazione stessa si operi in questa legge.

Il guardasigilli dice: posso acconsentire alla soppressione di quest'articolo senza che il sistema della legge venga a soffrirne.

Ebbene, si faccia dunque questa soppressione; in quanto all'applicazione del Codice di procedura civile, discuteremo ulteriormente sull'eccitamento o del Ministero o di qualche deputato intorno all'opportunità o no di modificarlo.

Ho ragionato degli uscieri addetti alla Corte di cassazione. La Camera vede come importi che questi uscieri abbiano un certo decoro, poichè debbono prestare il loro servizio al primo magistrato dello Stato.

Inoltre essi sono obbligati di stare a Torino, e tutti sanno come il soggiorno a Torino sia più costoso. Bisogna dunque dar loro il mezzo di vivere decorosamente ed in un modo degno del magistrato presso il quale sono applicati. Ora, se si togliesse loro la facoltà di fare altri atti e si riducessero quasi a quel piccolo stipendio che è loro concesso, siccome gli atti che possono esercitare dipendono dal magistrato in Torino e nel suo territorio sono in piccolissimo numero, non avrebbero una retribuzione sufficiente e sarebbero in condizione assai inferiore a quella di tutti gli altri uscieri dello Stato.

La Camera consideri la questione sotto questo aspetto. Vuole che gli uscieri applicati al primo magistrato del regno siano trattati meno favorevolmente della maggior parte degli uscieri applicati ai giudici di mandamento? Questa è la conseguenza che ne avverrebbe, se loro si togliesse la facoltà di esercitare altri atti. Ed a questo riguardo io citerò l'esempio di una nazione, di cui credo che troppo spesso seguitiamo le tracce, ma ora, trattandosi di una legislazione che è in osservanza da più di mezzo secolo, e che non ha mai dato luogo ad alcun richiamo, io credo che l'esempio sia di qualche valore.

In Francia non fu mai revocata in dubbio la facoltà degli uscieri di Cassazione di esercitare qualunque altro atto dipendente dagli altri tribunali. Non vi è motivo per cui noi veniamo adesso a limitare questa facoltà degli uscieri del nostro magistrato di Cassazione. Noti ancora la Camera che è la prima volta che si proporrebbe nel nostro paese questa limitazione. Questi uscieri hanno sempre liberamente esercitato il loro ufficio per qualunque atto dipendente da ogni altro tribunale; noi verremmo a limitarlo attualmente senz'altro, siasi rilevato un inconveniente sufficiente a cui debbasi arrecare rimedio.

Ora veniamo agli uscieri dei magistrati di Appello. In quanto a questi, io domando che la Camera mediti sopra una considerazione molto opportuna che le fu sottoposta dall'onorevole De Viry. Vi è una grande differenza in quanto all'applicazione della legge, quale venne proposta dal Ministero e dalla Commissione, tra i magistrati d'Appello che seggono in una grande città e quelli che seggono in città minori. In una grande città gli affari sono naturalmente in proporzione della popolazione; sopra una popolazione di 160 mila anime, come Torino, essi, quand'anche non possano esercitare le loro funzioni che, per atti dipendenti da quel magistrato, forse avrebbero qualche risorsa. Ma è ben diversa la condizione di quelli che sono addetti al magistrato di Ciamberti o

a quello di Casale. Queste due città sono inferiori entrambe, in quanto al numero della popolazione, alle altre. Voi dunque non potrete dare a quegli uscieri che affari proporzionati alla popolazione di 15 o 20 mila anime. Il che, ben vede la Camera, pone in una condizione enormemente diversa gli uscieri addetti al magistrato di Torino da quelli dei magistrati di Casale e di Ciamberti.

Spiegherò adesso un'anomalia che l'onorevole guardasigilli ha rilevata tra i rapporti delle diverse Commissioni, e forse anche tra l'opinione che egli può credere siasi espressa dai diversi membri delle due Commissioni. Io ho l'onore di far parte della Commissione che fu incaricata di riferire intorno alla riorganizzazione giudiziaria. Coloro che hanno esaminato il rapporto hanno potuto scorgere che io appartengo alla minoranza di quella Commissione, e quindi non vi è da sorprendersi che non abbia potuto far prevalere i miei pareri. In qualche parte prevalsero presso la Commissione pel riordinamento degli uscieri; ma non ho potuto far prevalere, con mio rincrescimento, la necessità di adottare anche in questa parte la massima libertà industriale, e di lasciare anche la più larga facoltà ai cittadini di scegliere quelle persone che possono maggiormente meritare la loro fiducia.

Diceva l'onorevole guardasigilli, e in ciò concordava l'onorevole relatore della Commissione, che questo argomento, tratto dall'opportunità di lasciare che cadun cittadino possa scegliere, per esercitare questo o quell'altro ministero, la persona che merita maggiormente la sua confidenza, prova troppo, prova cioè che non bisognerebbe neanche determinare le persone cui sia da affidarsi questo ministero. Ma, evidentemente, tra la necessità di lasciare la massima libertà ai cittadini e l'altra necessità di procurare qualche cautela in quanto alla guarentigia di probità e di capacità, vi è una linea di mezzo. Bisogna conciliare queste due necessità, e questo si concilia lasciando la facoltà di scegliere fra tutti coloro che hanno presentato sufficienti argomenti di capacità e di probità.

Questo naturalmente non è applicabile agli ufficiali dipendenti dal Governo, a cui si affida un determinato ufficio. Sicuramente un membro del magistrato di Cassazione non può giudicare che nel tribunale al quale è addetto; ma ciò nulla ha di comune coll'ufficio semplicemente ministeriale dell'usciera, perchè il Ministero stesso riconosce che tutti gli atti dipendenti dal magistrato di Cassazione possono essere esercitati anche da uscieri addetti alle giudicature, tuttavolta che le intimitazioni debbono aver luogo fuori del territorio di Torino.

Io credo che la Camera, se le piace di prestare tutta l'attenzione che merita ad una questione in cui milita egualmente il principio di giustizia e quello di utilità generale, non potrà a meno di riconoscere che bisogna qui prescindere dalla disposizione proposta nell'articolo 7. Lasciamo in disparte la questione di sussistenza o no dell'articolo 1102 del Codice di procedura civile; fintantochè non è abrogato sussisterà. Starà dunque che gli uscieri addetti ai tribunali di prima cognizione potranno esclusivamente...

TECCHIO. Domando la parola.

SINEO... esercitare il loro ministero negli affari che appartengono alla competenza del tribunale cui sono addetti. Ma non sarà forse questo il solo articolo del Codice di procedura civile che domanderà una non ritardata modificazione. Questo Codice è stato adottato come provvisorio. Il modo con cui si è proceduto per adottarlo nella Camera, il modo con cui si è proposto, senza neanche un avviso preliminare del Consiglio di Stato che suole interrogarsi nei casi più gravi,

tutto concorre a dimostrare ciò che fu poi deliberatamente espresso, cioè che non si tratta che di un puro esperimento, il quale si è dichiarato triennale, ma potrebbe essere tuttavia minore per quegli articoli che presentassero qualche grave inconveniente. Se prima ancora dell'attuazione del Codice di procedura civile venisse a risultare che qualche grave pregiudizio nascerebbe dall'osservanza di questo o di questo altro articolo, non vedo perchè non si potrebbe con qualche legge speciale anticipatamente provvedere.

Forse sarà il caso di provvedere anche a questo riguardo intorno all'esercizio del ministero degli uscieri dei tribunali di prima cognizione. È inutile di trattare anticipatamente questa questione; vi domandò soltanto che non la pregiudichiate, nè confermate con una nuova e più larga disposizione quella sanzione che forse è stata erroneamente adottata.

Oltre gli affari dipendenti dal tribunale di prima cognizione, nella maggior parte dei capoluoghi che sono sede di un magistrato d'Appello, vi sarà un tribunale di commercio. Gli uscieri del magistrato di Cassazione e quelli del magistrato d'Appello potranno, essendone chiesti, fare gli atti dipendenti dal tribunale di commercio e dalle giudicature di mandamento. Non togliamo ad essi di più di quello che abbia loro potuto togliere il Codice di procedura civile; vedremo inoltre se questa disposizione del Codice di procedura civile dovrà essere modificata.

Credo che con queste considerazioni sieno eliminate tutte le difficoltà che si opponevano alla mia proposizione.

ASTENGO. Diceva l'onorevole Sineo che nella Commissione sull'ordinamento giudiziario egli apparteneva alla minoranza, e spiegava perciò come in oggi combatta l'articolo 7 del progetto in discussione, sebbene la sua disposizione fosse stata adottata da quella Commissione. Per la ragione inversa io, che appartengo alla maggioranza di quella Commissione, dirò le ragioni per cui la medesima accettò anche in quella parte il progetto del Ministero.

Prima di tutto, osserverò che vi sono benissimo in Francia gli uscieri così detti di udienza, dei quali parlava l'onorevole Agnès, ma questi uscieri sono uguali nel resto agli altri uscieri, colla sola differenza che essi soli assistono alle udienze, ma dopo le ore d'udienza possono esercitare tutti gli atti del loro ministero che sono esercitati dagli altri uscieri. Questo sistema però non è finora stabilito tra di noi, imperciocchè nell'articolo 8 dell'attuale progetto è detto che gli uscieri senza distinzione devono prestare nelle Corti, nei tribunali e nelle giudicature cui sono addetti, e negli uffici del pubblico ministero quei servizi che saranno determinati dai regolamenti. Ora noi non possiamo conoscere quale sistema sarà adottato nel regolamento che sarà pubblicato; e può essere che, invece di adottare il sistema francese, se ne adotti un altro. Ove poi si adottasse il sistema francese, non sarebbero molto pregiudicati gli uscieri incaricati del servizio all'udienza, perchè essi soli perceverebbero quei diritti che sono stabiliti per tale servizio, e di più, nelle ore in cui non vi sarebbe udienza, potrebbero fare tutti gli altri atti del loro ministero.

Qualora poi da questa divisione di servizio ne venisse un grave danno a tali uscieri, potrebbesi stabilire nel regolamento un modo di compensarli, come accennava l'onorevole deputato Agnès. Ma, lo ripeto, sinora noi non possiamo sapere se il Governo adotterà il sistema francese, ovvero se imporrà a tutti quanti gli uscieri per turno l'obbligo di prestare il servizio all'udienza.

In quanto all'emendamento che propone l'onorevole Sineo,

io osservo prima di tutto che la questione mi pare già decisa dal Codice di procedura civile, ed è perciò che nel seno della Commissione sull'ordinamento giudiziario non si è nemmeno discusso se si dovesse o no adottare quel sistema che risulta dalla disposizione dell'articolo 7 dell'attuale progetto. Infatti l'articolo 1102 di quel Codice stabilisce « che gli uscieri avranno soli la facoltà di stendere gli atti propri del loro ministero negli affari che appartengono alla competenza del tribunale cui sono addetti nel territorio e nelle città ove il medesimo ha sede, e potranno in concorrenza cogli altri uscieri esercitare il loro ufficio in tutto il distretto del tribunale medesimo. »

L'onorevole deputato Sineo osservava che, se fosse viziosa la disposizione di quest'articolo, nulla impedirebbe che fin d'ora si emendasse senza attendere la revisione generale del Codice.

Io ammetto che si possa ciò fare, ma non mi pare conveniente il farlo prima che il Codice sia posto in esecuzione.

Lo scopo della esecuzione del Codice di procedura civile in modo provvisorio, si fu il lume della esperienza, vedere cioè gli inconvenienti che la pratica metterà in evidenza, e quindi emendarli. Mi pare perciò essere necessario aspettare che il Codice sia in esecuzione prima di proporvi degli emendamenti. Però il deputato Sineo osservò che l'articolo 1102 del Codice di procedura non è applicabile se non che agli uscieri presso i tribunali provinciali, poichè ivi non si parla nè delle Corti nè dei giudici di mandamento.

Io penso invece che l'articolo 1102, allorchè parla del tribunale in genere, abbia voluto parlare non già del solo tribunale provinciale, ma di tutti in generale i tribunali, i giudici e le Corti.

Allorquando quel Codice volle limitare le sue disposizioni al tribunale provinciale non parlò mai del tribunale in genere, ma del tribunale *provinciale*, o quanto meno parlò del tribunale in contrapposto alle Corti ed ai giudici di mandamento. Invece nell'articolo 1102, come in tanti altri, parlò di tribunale in genere.

Ma io ammetterò per sola ipotesi che sia vera la ristretta interpretazione sull'articolo 1102, dell'onorevole deputato Sineo, ed osserverò che, se il Codice di procedura civile ha già stabilito il principio che gli uscieri addetti ai tribunali provinciali hanno essi soli la facoltà di estendere gli atti propri del loro ministero per gli affari che appartengono alla competenza di quei medesimi tribunali, non sarebbe conforme allo spirito di esso Codice lo adottare un sistema diverso per gli uscieri delle Corti e dei giudici di mandamento.

Facendosi diversamente, oltre di adottare per gli uscieri un principio opposto a quello adottato per gli altri, ne verrebbe una conseguenza totalmente opposta a quella desiderata dal deputato Sineo per favorire gli uscieri delle Corti e dei giudici di mandamento.

Infatti non si può negare da lui che, almeno per gli uscieri dei tribunali, sia stabilito dal Codice di procedura un diritto esclusivo per gli atti di competenza di essi tribunali, essendo su tale punto incontestabile il già mentovato articolo 1102. D'altra parte, nessuno nemmeno negherà che la maggior copia degli affari giudiziari, abbia luogo presso i tribunali provinciali. Quindi ne avverrebbe che gli uscieri delle Corti e delle giudicature di mandamento non avrebbero diritto di fare gli atti propri del loro ministero negli affari che sono di competenza dei tribunali provinciali, e per contro gli uscieri dei tribunali provinciali avrebbero la facoltà di fare in concorrenza cogli altri gli atti che sono di competenza delle Corti e delle giudicature di mandamento; e così si darebbe un pri-

vilegio agli uscieri dei tribunali provinciali a danno di tutti gli altri.

Vede dunque l'onorevole Sineo, come io diceva, che si otterrebbe un risultato totalmente opposto a quello che egli desidererebbe.

Appunto perchè nel sistema del Ministero gli uscieri dei tribunali provinciali, dove abbondano maggiormente gli affari, avranno maggiore lucro degli altri, si accorda agli altri soltanto un'annua retribuzione a carico o dello Stato o dei comuni. Se non fosse sufficiente la retribuzione proposta, si potrebbe accrescere quando sarà in discussione la relativa tabella; ma ora che discutiamo l'articolo 7 del progetto, non si deve immutare il sistema già stabilito dal Codice di procedura.

Per conseguenza io voterò contro l'emendamento dell'onorevole Sineo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Tecchio.

TECCHIO. L'onorevole Astengo ha già addotto alcune ragioni per dimostrare come non sussista l'opinione dell'onorevole Sineo che l'articolo 1102 del Codice di procedura civile riguardi solamente gli uscieri presso i tribunali provinciali. Mi corre debito tuttavia di arrecarne un'altra ancora e più perentoria.

Prima di tutto, è un fatto (e basta aver letto una volta il Codice di procedura per esserne convinti) che il nome di tribunale è adoperato in quel Codice come un nome di genere, e non altrimenti come un nome di specie. Per esempio, se leggiamo gli articoli, assai vicini a quello di cui si tratta, 1150, 1152, 1154, niuno non sarà immediatamente convinto che essi comprendano tutti i tribunali, cioè le Corti, i tribunali provinciali e le giudicature di mandamento, e non i soli tribunali provinciali.

Ma evvi di più. Nella relazione della Commissione di questa Camera si ebbe cura di togliere qualunque dubbio potesse sorgere in proposito, e furono scritte sotto l'articolo 1591 queste precise parole: « Il nome di Corte di appello, che leggesi nell'articolo, è nome specifico, e non comprende se non quelle curie che prima si dicevano magistrato di Appello, e in addietro Senato. Generico invece è il nome di tribunale (*sedere ad tribunal*) che leggesi nello alinea, e il quale comprende le Corti di cassazione e di appello, i tribunali provinciali ed infine i giudici di mandamento, semprechè la disposizione della legge nol prenda in un senso più limitato.

« Che se alla parola *tribunale* succede l'addiettivo d'appello, abbiamo l'idea del giudizio in seconda istanza, o che egli sia di una Corte d'appello propriamente detta, o che sia di un tribunale provinciale dinanzi cui fu portata la sentenza del giudice di mandamento. »

Dunque il dubbio non può esistere, perchè il Codice, ogni qual volta parla di tribunale, adopera questa parola in senso generico e non in senso specifico. Se poi il dubbio esistesse, sarebbe tolto di mezzo dalle dichiarazioni della Commissione e dalla relazione da essa fatta.

AGNÈS. Io non ho mai accennato a differenza di attribuzione tra gli uscieri, ma bensì ad un divario di destinazione che potrebbe essere fatto opportunamente nel regolamento. Osservo soltanto che il precipuo corrispettivo degli uscieri è appunto quello che hanno nel chiamare le cause alla pubblica udienza.

Il deputato Sineo ha espresso l'idea di estendere la sfera di azione degli uscieri, per procurare qualche vantaggio agli uscieri di Cassazione e di appello.

Ma io temerei moltissimo che ciò producesse un effetto tutto affatto contrario. Io credo anzi che probabilmente gli

uscieri dei tribunali inferiori toglierebbero loro tutti i diritti, od almeno la massima parte di essi; ed è per questo che nel progetto di legge si è detto che non potessero esercitare gli atti del loro ministero che nelle città di residenza delle Corti o dei tribunali e nel territorio delle medesime. Se si volesse estendere quest'esercizio al mandamento delle stesse città, io non avrei difficoltà di aderirvi; ma il dare quella promiscuità di servizio agli uscieri, io credo che sarebbe nocevole assai al servizio ed agli stessi uscieri.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. Sono però in obbligo di fargli avvertire che ha già parlato due volte.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Voglio soltanto dare spiegazioni su ciò che intendo di fare.

Io ho cercato di dare al Codice di procedimento civile l'interpretazione che mi sembrava più coerente a quei principii d'utilità generale e di giustizia, che vorrei veder prevalere.

Ma giacchè questa interpretazione è combattuta con tanta energia, epperchè non ispero che sia accettata, io mi restringo a dire che non veggio nessun motivo di dare una nuova sanzione ad una disposizione che credo di aver dimostrata evidentemente viziosa.

Il signor guardasigilli diceva che gli era indifferente che fosse o non fosse data questa nuova sanzione. Mi sembra dunque che, pei motivi che si sono addotti, possiamo lasciare la questione come sta, ed aspettare poi a discutere in altra occasione se si dovrà o non si dovrà modificare d'urgenza il Codice di procedimento civile.

Protesto soltanto che non posso ammettere che debba aspettarsi l'esperimento di tre anni per togliere gli inconvenienti che fossero riconosciuti. Se in una legge fatta con istraordinaria premura e con forme singolari si rileva sia d'ora che è incorso qualche errore grave che può produrre sensibili pregiudizi, io non vedo perchè si dovrebbe aspettare tre anni per rimediare.

Domando solo l'attenzione della Camera sopra questa condizione di cose: volete che gli uscieri del magistrato supremo regolatore siano trattati in un modo molto inferiore di tutti gli altri uscieri dello Stato? Volete che questi uscieri siano meno retribuiti? Volete conseguentemente che convenga ad un usciere rinunziare al suo ufficio presso il magistrato di Cassazione per andare presso un giudice di mandamento?

Mi pare sia questa una cosa assurda. Noi dobbiamo desiderare che il massimo decoro attorni questo supremo magistrato, non dobbiamo quindi ammettere l'anomalia che sia inferiore l'ufficio di usciere presso questo magistrato all'ufficio di qualunque altro usciere dello Stato.

L'onorevole deputato Agnès diceva che si poteva rimediare a questo coll'aumentare loro lo stipendio. Ma io non credo che il Ministero, e tanto meno il ministro delle finanze e la Camera siano disposti ad accettare questa proposta: epperchè io vorrei vi si rimediasse con un emendamento, se si crede veramente che questa disposizione del Codice di procedura sia applicabile anche agli uscieri di Cassazione, con un emendamento, il quale favorisca questi uscieri, come anche quelli del magistrato d'Appello.

Io ricorderò ancora alla Camera questa circostanza che un usciere presso la Corte d'appello di Casale o di Ciambèri non avrà neanche la quinta parte della retribuzione che ha un usciere addetto al magistrato d'Appello di Torino.

Ora trovate voi che sia conveniente che esista questa immensa differenza di condizione tra l'un usciere e l'altro? È

questa quell' eguaglianza con cui dobbiamo trattare tutti quelli che esercitano consimili funzioni?

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Isola.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

ISOLA. Ritenuto che è, non solo giustizia, ma anche di sommo interesse sociale che gli uscieri nelle importanti e delicate loro funzioni abbiano una sufficiente retribuzione onde non mancare ai loro doveri, e che questo inconveniente di non sufficiente retribuzione si verificerebbe specialmente quanto agli uscieri delle Corti d'appello che si trovano a fronte di quelli dei tribunali di prima istanza e di commercio che esistono nella medesima città; ciò ritenuto, dico, per conciliare la cosa io proporrei il seguente emendamento le di cui ragioni si spiegano da se stesse:

« Gli uscieri nominati nelle città che sono sedi di Corti di appello, di tribunali di prima istanza e di commercio eserciteranno promiscuamente gli atti del loro ministero presso le Corti d'appello come presso i tribunali di prima istanza e di commercio, e godranno degli emolumenti attribuiti a ciascuno degli atti medesimi.

« Lo stesso sarà per gli uscieri di Cassazione:

« Nelle città ove risiede la Corte suprema, le Corti d'appello e quella di Cassazione avranno per altro un numero di uscieri esclusivamente destinato al servizio delle udienze in ragione del numero delle Camere delle quali ciascuna Corte è composta.

« Lo stipendio fisso di cui all'articolo primo della presente legge sarà esclusivamente devoluto agli uscieri d'udienza senza pregiudizio della promiscuità d'esercizio cogli altri uscieri. »

In questo modo noi avremo rimediato a questo inconveniente perchè gli stipendi dovrebbero essere applicati a quegli uscieri i quali dovendo servire alle udienze certamente non possono muoversi ed approfittare del tempo impiegandolo in fare altri atti di maggior profitto.

Quanto poi all'esercizio di quegli atti eventuali che sono quelli che danno da vivere agli uscieri, sarebbe giusto che venisse promiscuamente fatto tanto dagli uscieri dei magistrati d'Appello, quanto da quelli di prima istanza, inquantochè è certo che gli atti i quali procurano loro maggior profitto, sia pel loro numero, sia per la loro retribuzione, sono gli atti che si fanno più presso i tribunali di prima cognizione che presso le Corti d'appello.

Infatti, gli atti di esecuzione, sia di mobili che di immobili, si fanno presso questi tribunali, e nelle Corti d'appello non vi sono che semplici chiamate all'udienza e qualche citazione che si riducono ad una misera retribuzione. Quindi io credo che, secondo il mio emendamento, sarebbe appianata ogni cosa per la giustizia e pel pubblico interesse.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Isola sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 7 quale fu proposto dalla Commissione. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

TRATTATO PEL LIBERO CABOTTAGGIO TRA LA SARDEGNA, LA SVEZIA E NORVEGIA.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge inteso ad autorizzare il Governo del Re a dar piena ed intera esecuzione ai

trattati per la reciproca facoltà di cabottaggio fra il Governo del Re e gli Stati uniti di Svezia e Norvegia. (*Vedi vol. Documenti*, pag. 1930.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto, che verrà stampato e distribuito.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Si passa ora all'articolo 1 del progetto in discussione:

« Art. 1. Ogni Corte o tribunale avrà un numero d'uscieri proporzionato alle esigenze del servizio da determinarsi sulla proposta della rispettiva Corte o tribunale.

« Gli uscieri della Corte di cassazione e delle Corti d'appello godranno provvisoriamente degli stipendi rispettivi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi oppongo al progetto della Commissione, per cui il numero degli uscieri sarebbe a determinarsi sulla proposta dei tribunali. Io non credo che le Corti o i tribunali debbano avere alcuna ingerenza negli affari di amministrazione, e tanto meno che debbano proporre direttamente il numero a stabilirsi degli uscieri; chè ciò sarebbe assolutamente contrario ai principi del Governo costituzionale. Convengo tuttavia che il Ministero deve valersi dei lumi di ciascuna Corte o tribunale onde apprezzare le esigenze del servizio.

Il Ministero potrà valersi o dell'avvocato fiscale o dell'avvocato generale o del presidente del tribunale, e potrà anche richiedere l'intero tribunale del suo avviso; ma che la proposta debba partire dallo stesso tribunale, assolutamente io non posso ciò ammettere; ciò sovvertirebbe ogni regola del Governo costituzionale, perchè l'atto di nomina verrebbe sottratto al sindacato della Camera.

Infatti, quando la proposta si facesse dal tribunale, il Parlamento non potrebbe all'uopo farne rimprovero al Ministero, attesochè i tribunali e le Corti d'appello non vanno soggette al sindacato del Parlamento. Mi oppongo dunque assolutamente a quest'aggiunta; mi vi oppongo anche per un'altra considerazione, la quale si è che non vi sarebbe più alcun limite nel numero degli uscieri.

In verità, o signori, per non accrescere il numero degli uscieri, mi è forza di sostenere molte lotte. Una gran parte dei tribunali non farebbe certamente abuso di tale facoltà, ma in certe località si desidera un aumento nel numero degli uscieri, perchè non sempre gli uscieri sono esclusivamente destinati al servizio o del tribunale o della Corte; ad essi vengono talvolta affidati uffizi estranei ed al tribunale ed alla Corte; e quanto più si aumenterà il numero degli uscieri, tanto più crescerà il bisogno delle loro persone.

Crede pertanto che sarebbe un inconveniente grandissimo il lasciare in facoltà dei tribunali e delle Corti il determinare il numero degli uscieri.

NAYTANA, relatore. Siccome ho accennato fin da principio, l'espressione proposta è stata surrogata alla prima adozione che aveva fatto la Commissione.

Certamente non si è inteso per nulla di ledere i diritti, nè menomare per nulla la responsabilità del Ministero in questa questione, quindi la Commissione acconsente che, a vece di dire « sulla proposta, » possa dirsi, « sull'avviso della Corte o tribunale, » e ciò perchè possa meglio essere illuminato il

Ministero sulla necessità di aumentare o no il numero degli uscieri.

La Commissione quindi propone di surrogare nell'articolo 1 alle parole « sulla proposta, » le parole, « sull'avviso della Corte ecc. » e lo stesso si ritenga anche per gli articoli 2 e 3.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Sicuramente sostituendo la parola *avviso*, l'emendamento non ha più nessuna importanza, perchè l'avviso può seguirsi o non seguirsi, ed è uso di chiederlo quasi sempre; ma io non credo neppure che sia conveniente di esprimere nella legge che debba precedere tale avviso; e non dico ciò nell'interesse del Ministero, ma piuttosto nell'interesse del sistema costituzionale; perchè, ove sia prescritto dalla legge di prendere un avviso, il Ministero moralmente è vincolato a seguirlo, e quindi non può più andar soggetto ad alcun sindacato.

Non veggio adunque alcuna necessità di fare la proposta aggiunta, e dico anzi che essa non mancherebbe di avere i suoi inconvenienti.

MELLANA. Io appoggio il progetto del Ministero nell'interesse costituzionale. Io non voglio dare al Governo un'arma, perchè, quando esso fallisca, non possa venire davanti alla Camera a ripeterci: ma io ho eseguito la legge ed ho preso l'avviso da questa prescritto. Quantunque questo preavviso non fosse che una mera formalità, io mi vi dovetti pure acconciare.

Questa questione l'abbiamo già più volte trattata, quando vennessi proponendo d'inserire in una legge la clausola obbligatoria di udire il parere del Consiglio di Stato. Questo parere ha servito sempre di comodo al Ministero tutte le volte che esso ha voluto. Se egli non vuole ascoltarlo, non è obbligato; ma quando gli torna a conto, allora trova nella legge stessa la scusa per sottrarsi alla propria responsabilità.

Il Ministero deve avere intera la responsabilità davanti al Parlamento e quindi deve avere piena libertà nella scelta del personale per gli uscieri e nel numero loro.

AGNÈS. Io intendeva appunto parlare anche in sostegno dell'articolo del Ministero, proponendo però di aggiungervi le parole da determinarsi *con decreto reale*. Io credo che sia necessario che il numero degli uscieri si determini precedentemente, onde si sappia quale sarà. Il Ministero si informerà presso le rispettive Corti e tribunali del numero necessario, e quindi emanerà il decreto reale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Questo è appunto il senso che intende il Ministero di dare all'articolo. Se si crede di meglio spiegarlo coll'aggiunta proposta dal deputato Agnès io non mi vi oppongo.

SINEO. Io credo che l'emendamento della Commissione può essere giustificato anche agli occhi di quelli che pensano come l'onorevole Mellana, che non bisogna per niente scemare la responsabilità ministeriale.

Io non la credo scemata nelle materie nelle quali la legge richiede il parere del Consiglio di Stato, perchè questo parere non è mai obbligatorio; lo è moralmente in questo senso che, quando il Ministero si scosta dal parere del Consiglio di Stato non lo può fare arbitrariamente, ma deve addurre gravi ragioni, ed in questo consiste una guarentigia maggiore per la giustizia e per il pubblico interesse.

Aggiungasi che quando si tratta di affari gravissimi, la responsabilità ministeriale può essere un po' più efficace; ma invece, quando si tratta della nomina di un semplice usciere o di determinare il numero degli uscieri presso questa o quella Corte, difficilmente si metterebbe in accusa un ministro, per-

chè non avesse veramente seguito il parere che avesse avuto. Io desidererei veramente che non si avessero mai più gravi occasioni per fare imputazioni ai ministri che quella di avere sbagliato nel fissare questo o quel numero di uscieri presso i tribunali. Ma appunto perchè si tratta di una cosa che non ha tanta importanza, ma che l'ha sufficientemente per l'amministrazione della giustizia locale, io credo che sia bene di imporre questa necessità di consiglio affinchè si escluda uno sfrenato arbitrio, acciocchè il favoritismo non domini, e quando per esempio fossimo alla vigilia delle elezioni in un dato luogo per avere un elettore favorevole di più, non si possa aumentare il numero degli uscieri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione.

MELLANA. Domando che si metta ai voti l'articolo del Ministero che io ripiglio e propongo come emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto un emendamento, ed io lo metto ai voti.

(È rigettato.)

Metto ai voti la prima parte dell'articolo in questi termini:

« Ogni Corte e tribunale avrà un numero di uscieri proporzionato alle esigenze del servizio, da determinarsi con decreto reale. »

(È approvata.)

Alla seconda parte dell'articolo il deputato Michelini G. B. proporrebbe il seguente emendamento:

« Gli uscieri della Corte di cassazione godranno dello stipendio di lire 1000, e di lire 400 quelli delle Corti d'appello. »

Il deputato Michelini intende di svilupparlo?

AGNÈS. Domando la parola.

DE VIRY. Je demande la parole.

MICHELINI G. B. Il signor ministro accetta il mio emendamento?

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Sì, sono perfettamente d'accordo.

MICHELINI G. B. Allora non ripeterò le cose dette nella discussione generale. Sopra l'interpretazione di questo articolo erano disaccordi il signor ministro e l'onorevole De Viry; diffatti, come è compilato, questo articolo presenta dei dubbi; e si è appunto per togliere tali dubbi che io ho presentato il mio emendamento.

Aggiungerò che ho soppressa la parola *provvisoriamente* come inutile, perchè è bene inteso che tutte le leggi sono perpetue e sono provvisorie in questo senso che durano finchè siano abrogate. Il carattere provvisorio di questa legge risulta dalla discussione; ma siccome esso non deve esercitare influenza quanto alla parte dispositiva della legge, così è inutile risulti dal testo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Agnès.

AGNÈS. Io proporrei che si dicesse: « gli uscieri specialmente addetti al servizio delle udienze godranno provvisoriamente, ecc. » il resto come nel progetto; giacchè per l'appunto sono questi a cui bisogna provvedere con uno stipendio fisso, non potendo essi per il continuo servizio fare molto assegnamento sui diritti.

Gli uscieri a cui dianzi ho fatto cenno sono applicati per quattro o cinque giorni della settimana alle udienze che durano cinque o sei ore, e per tal guisa non possono quasi far altro. Io stimerei quindi convenevole che per siffatti uscieri si fissasse uno stipendio, e che questo non si stabilisse per gli altri i quali hanno un bastevole lucro.

Io ridurrei pertanto il numero degli uscieri stipendiati ad uno per classe.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il

Ministero dell'interno. Io credo che non possa ammettersi la proposta del deputato Agnès senza gravi inconvenienti.

Innanzitutto bisognerebbe stabilire due categorie, l'una di uscieri stipendiati dal Governo, e l'altra di uscieri a cui rimarrebbero assegnati i soli diritti portati dalla tariffa giudiziaria; ma in tale caso dovrebbe farsi ai primi un aumento di stipendio, perchè le sole lire 400 che il Governo propone non sarebbero sufficienti al loro mantenimento.

L'onorevole Agnès parlava specialmente degli uscieri addetti alla Corte di cassazione, i quali avrebbero uno stipendio di lire 1000; ma quanto agli uscieri delle Corti d'appello addetti alle udienze farebbe ugualmente mestieri di recare il loro stipendio a lire 1000, oppure di renderli anche partecipi dei diritti portati dalla tariffa. Senza di ciò sarebbe assolutamente impossibile ai medesimi di conseguire il necessario al loro sostentamento.

Del resto io non vedo che possano nascere tutti gli inconvenienti a cui egli accennava, e non iscorgo nemmeno come il servizio delle udienze possa essere inconciliabile cogli altri servizi. Il servizio delle udienze non è continuo, ma è limitato a quattro giorni per ogni settimana, e le udienze non durano che poche ore; perciò agli uscieri rimane tempo sufficiente ad attendere a tutte le altre incombenze che la legge loro affida.

Ma vi è di più; appunto perchè gli uscieri sono vari in numero, essi possono applicarsi in parte alle udienze e in parte alle altre incombenze loro commesse dal Codice di procedura civile, e così godono lo stipendio che viene loro fissato e dividono inoltre gli emolumenti che la legge loro concede.

Io credo che fra noi si sia sempre praticato in questo modo e non vedo il perchè si voglia ora fare una distinzione fra gli uscieri delle udienze e gli uscieri addetti alle altre incombenze. Io non vedo per nulla necessaria questa distinzione o, quando essa fosse ammessa, non potrebbe a meno che richiedere un aumento di stipendio, al quale io non credo di poter aderire.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'emendamento proposto dal deputato Agnès sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

NATTANA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Viry.

DE VIRY. Puisque nous en sommes à l'article 1 et qu'il s'agit de la partie qui concerne les appointemens des huissiers fixés par le tableau annexé à la présente loi, je voudrais faire une proposition à la Chambre, ainsi que j'en ai fait tout à l'heure la réserve.

Je ne crois pas, quoiqu'en dise l'honorable Michelini, que sa proposition puisse me mettre d'accord avec monsieur le ministre de la justice, et encore moins avec monsieur le ministre de finances qui ne consentira pas, je le crains, qu'on accorde une légère augmentation aux appointemens des huissiers.

Mais je crois devoir faire une proposition, parce que réellement dans l'état actuel des choses, le sort des ces employés est mal assuré.

On parlait tout à l'heure de ce que pourraient gagner les huissiers par le moyen des exploits de citation, mais comme le faisait très-bien observer l'honorable monsieur Agnès, si à cause de leur nombre trop restreint, tous les huissiers sont de service, quand ils auront déjà passé 5 ou 6 heures à l'audience, que pourront-ils faire pour expédier les affaires qui leur auront été confiées? Le temps leur manquera pour cela et dès lors leurs bénéfices diminueront.

Au reste, j'ai expliqué assez longuement tout ce qui a rap-

port à cette partie de la question que nous agitions; aussi je ne reviendrai pas là-dessus.

Toutefois, je crois que l'intention du Gouvernement est que tous les employés et les huissiers par conséquent, comme les autres, puissent trouver dans leur emploi des moyens convenables d'existence en rapport avec leurs besoins et leur position. C'est pour cela qu'il conviendrait, je crois, de fixer dans la loi un *minimum* au-dessous duquel on ne laisserait pas descendre les bénéfices des huissiers, tout compris, appointement et casuel.

Ainsi je voudrais au moins que chaque huissier eût mille francs d'assuré pour l'année, d'une manière certaine; ce n'est pas en vérité beaucoup demander que d'exiger une telle somme.

Si l'huissier a 400 francs, il faudra qu'il gagne 600 francs pour arriver à ces appointemens; et il est certain que ni dans la Cour d'appel de Savoie, ni dans quelques autres que j'ai citées, les huissiers ne pourront atteindre actuellement ce chiffre.

Aussi je ferai à la Chambre ma proposition ainsi conçue:

« Qualora risulti che gli uscieri presso le Corti non avessero, tutto compreso, un *minimum* di lire mille, il Governo aumenterà l'assegno di cui nella tabella unita alla presente legge, in modo che il complesso dello stipendio e dei proventi giunga alla somma anzidetta. »

De cette manière, si le casuel excède cette somme, le Gouvernement n'aura rien à donner. Si, au contraire, le casuel ne s'élève pas à la somme de 600 francs, il est juste qu'en mettant ces employés dans l'impossibilité de gagner une pareille somme, le Gouvernement leur accorde au moins le surplus.

Vous voyez, messieurs, que je suis plus que modéré dans ma demande. Je crois même que d'après les calculs du Ministère, il n'y aura rien, ou presque rien à donner; mais, comme pour les huissiers des judicatures de mandement on a inséré dans l'article 2 une disposition de la nature de celle que je propose, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas également l'insérer pour les huissiers des Cours d'appel? On sauvegarderait ainsi leurs intérêts et ceux de la justice.

J'espère que le Ministère ne repoussera pas ma proposition.

BOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato quest'emendamento.

(È appoggiato.)

La parola spetta al signor ministro.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi riacresce, ma non posso nemmeno accettare quest'emendamento, quantunque a primo aspetto ad altro non miri fuorchè a concedere la facoltà al Governo di aumentare lo stipendio.

Io ho già dichiarato che, se avessi la convinzione che realmente coi diritti che saranno per riscuotere gli uscieri sia del magistrato d'Appello di Savoia che delle altre Corti, non potessero avere di che vivere, sarei il primo a chiedere per essi un aumento di stipendio, non dico sino alla concorrente di lire 1000, ma a un dipresso; ma io sono d'avviso che quanto saranno per riscuotere, aggiuntovi lo stipendio, non si dilungherà certamente da questa somma, e possiamo anche dedurlo dall'esempio del passato.

Gli uscieri per lo passato non mossero lagnanze, non chiesero aumento di stipendio. Lasciandosi ora lo stipendio qual era, sebbene vengano ad aumentare gli atti del loro ufficio ed i relativi diritti, io domando se questo sia forse il mo-

mento opportuno per decretare l'aumento di stipendio. No certamente, lasciamo dunque lo stipendio qual è stato finora e lasciamo che gli uscieri godano dei maggiori proventi che loro promette il Codice di procedura civile. Se poi, malgrado tutto ciò, verrà a risultare la insufficienza di tali mezzi, allora il Ministero non mancherà di proporre un conveniente aumento. Posso assicurare l'onorevole De Viry che la condizione degli uscieri di tutto lo Stato mi sta a cuore quanto a lui, e che, se avessi la convinzione dell'insufficienza dell'attuale stipendio, non attenderei un eccitamento per farmi a chiedere un aumento alla Camera, sebbene dovesse rincreparsi il maggiore aggravio delle finanze.

NAYTANA, relatore. Mi duole che la maggioranza della Commissione non possa acconsentire alla proposta dell'onorevole De Viry.

Ho detto la maggioranza della Commissione, perchè io, nel mio particolare, crederei che sarebbe bene di fissare il *minimum* di una data somma, al quale *minimum*, se gli uscieri coi proventi e col loro stipendio non potessero giungere, si dovesse venire in loro soccorso dal Governo, aumentando lo stipendio sino a conflare quella somma. Dico anzi di più: io conosco alcuni tribunali (e li conosco per esperienza), nei quali gli uscieri senza stipendio non possono assolutamente vivere, nè continuare nel servizio.

Ma le ragioni testè addotte dall'onorevole guardasigilli, che sono le stesse riportate nella relazione della Commissione, mi persuadono a non insistere; tanto più che questa legge ha tutti i caratteri di provvisoria, e che, se occorrerà il caso da me preveduto, o si verificheranno altri inconvenienti, potrà e vorrà il Governo porvi riparo, od accordando a chi ne abbisogni un qualche sussidio dal prodotto delle segreterie, o proponendo un'altra legge che meglio provveda alla conveniente sussistenza non solo degli uscieri, ma pure dei segretari, dei loro sostituiti e d'altri impiegati giudiziari che non siano ben retribuiti. È questa una legge d'esperienza; attendiamone la prova, che darà norma, o per ritenerla qual è o per determinarci a modificarla.

BOTTA. Se la Camera adotta l'emendamento del deputato Michelini, mi pare che si potrebbe aggiungere anche una somma per gli stipendi degli uscieri di cui parla l'articolo 2. È bensì vero che quest'articolo dice: « nella proporzione che verrà determinata, » ma, siccome la Commissione fa un emendamento alla proposta ministeriale, la spesa degli uscieri di giudicature sarebbe a carico del Governo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. In ogni caso si farà un'aggiunta all'articolo 2, ma per ora non intralciamo la questione.

Del resto, dichiaro fin d'ora che mi oppongo recisamente

alle proposte della Commissione di far ricadere le spese degli uscieri di giudicatura a carico del Governo.

DE VIRY. Lorsque j'ai proposé mon amendement, je l'ai fait dans un but d'intérêt général; M. le garde des sceaux l'accepte en maxime; dès lors je ne comprends pas les difficultés qu'il fait pour l'insérer dans la loi. Ce serait une nouvelle preuve, si l'on veut, de la sollicitude qu'on porte à cette classe d'employés, ce serait une simple garantie qu'on leur donnerait, garantie au reste, d'après les paroles mêmes de monsieur le ministre, qui n'obligerait en rien le Gouvernement, mais qui les rassurerait sur leur avenir: ce serait prouver à ces employés que nous nous sommes occupés sérieusement de les mettre dans une position de nature à leur assurer les moyens d'existence sans les exposer quelquefois à forfaire à leurs propres devoirs.

Et comme le ministre accepte cette proposition, je croyais et je crois encore qu'il ne peut y avoir aucune difficulté à son insertion dans la loi.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se una simile disposizione venisse inserita nella legge, metterebbe il Ministero direttamente in contestazione cogli uscieri. Essi colla legge alla mano potrebbero dire: non abbiamo percepita che questa somma, dateci dunque il rimanente, e potrebbero convenire il Ministero dinanzi ai tribunali all'effetto di conseguire il compiuto assegnamento.

Domando io se sia conveniente di collocare il Governo in tale condizione, rispetto agli uscieri. Ho detto e ripeto che la condizione degli uscieri mi sta a cuore al pari di chicchessia, e quindi, se avrò la convinzione che essi non riscuotano quanto basti per vivere, sarò il primo a proporre un sussidio, ma non credo conveniente che tale condizione venga imposta al Governo.

DE VIRY. Le ministre a tous les rapports et tous les registres nécessaires.

PRESIDENTE. La Camera non trovandosi più in numero, sono obbligato a sciogliere la seduta.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento degli uscieri;

2° Discussione del progetto di legge per norme da osservarsi in caso di spedizione militare, per la spedizione di atti contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile;

3° Discussione del progetto di legge per una nuova classificazione delle strade in terraferma.